BIBLIOTECA DI
STVDI VRBINATI

A CURA DI
ROSA PALAVERA, NICOLA PASCUCCI, CECILIA VALBONESI

SILENZIO, DIRITTO, DIRITTI



Urbino
University Press



BIBLIOTECA DI
STVDI VRBINATI

2

1506
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
UUP URBINO UNIVERSITY PRESS

La Collana Biblioteca di Studi Urbinati affianca la Rivista Studi Urbinati, che svolge un'intensa attività culturale e scientifica da quasi cento anni. La Collana accoglie opere individuali o collettanee di respiro monografico relative agli stessi ambiti scientifici della Rivista: Diritto, Economia, Scienze politiche, Sociologia.

A CURA DI
ROSA PALAVERA, NICOLA PASCUCCI, CECILIA VALBONESI

SILENZIO, DIRITTO, DIRITTI

SILENZIO, DIRITTO, DIRITTI
a cura di Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Cecilia Valbonesi

Comitato di direzione
Ulrico Agnati, Marco Cangiotti (Direttore), Monica De Simone (Coordinatrice della redazione), Paolo Polidori, Cesare Silla

Comitato scientifico
Fei Anling (Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino), Roberta Cucca (Norwegian University of Life Sciences), Mauro Magatti (Università Cattolica del S. Cuore di Milano), Hans-Peter Müller (HU Berlin), Arpad Szakolczai (University of St. Gallen), Chiara Tenella Sillani (Università degli Studi di Milano), Bjørn Thomassen (Roskilde Universitet), Davide Ticchi (Università Politecnica delle Marche), Frederic Vandenberghe (IFCS-UFRJ), Romana Xerex (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade de Lisboa)

Redazione
Monica De Simone (coordinamento), Rossella Iatomasi, Marco Pernarella, Francesca Zanetti

Progetto grafico
Mattia Gabellini

Referente UUP
Giovanna Bruscolini

In copertina
Vilhelm Hammershøi, *The tall windows*, Museum Ordrupgaard, Charlottenlund (Dk)

[Print] ISBN 9791257650087
[PDF] ISBN 9791257650063
[ePub] ISBN 9791257650070

Opera sottoposta a peer review secondo il protocollo UPI

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY, il cui testo integrale è disponibile all'URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su:
https://press.uniurb.it/index.php/UrbinoUP

© Gli autori per il testo, 2025, 2026
© Urbino University Press per la presente edizione
Pubblicato da: Urbino University Press | Via Saffi, 2 | 61029 Urbino
Sito web: https://uup.uniurb.it/ | e-mail: uup@uniurb.it

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da StreetLib (https://www.streetlib.com/it/)

SOMMARIO

Ius tacere, ius tacendi 9
Rosa Palavera

Per non tacere il silenzio 15
Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Cecilia Valbonesi

CAPITOLO I

Il silenzio come spazio normativo

Silenzio e potere politico in Roma antica 33
Margherita Frare

Misura e validazione della «diligenza organizzativa». Tra anomia, Stato post-regolatore, ordinamenti periferici 45
Eliana Greco

La comunicazione interna ed esterna dei modelli aziendali di organizzazione e controllo nella prevenzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 63
Filomena Pisconti

CAPITOLO II

Il silenzio del legislatore

Tra silenzi e dissimulazione: Gli inasprimenti di pena tramite la politica delle circostanze del reato 77
Gianluca Ruggiero

Extradition of Persons with Mental Disorders and the Related Administrative Dimension: A Comparative Perspective between Civil Law and Common Law Systems 95
Alessia Teresa Accoto

Blockchain and criminal protection of personal data: challenges and perspectives under GDPR and italian law 115
Carlotta Conversi

CAPITOLO III

Il silenzio delle spade

Restorative justice and supranational sources: an overview 129
Elena Mattevi

Gemelli diversi. La recente riforma spagnola in tema di giustizia riparativa non colma le distanze con il sistema italiano 145
Davide Bianchi

Reflections on the Legitimacy and Limits of EU Sanctions in the Context of International Criminal Law 179
Magdi Nicoletta Vecchiet

CAPITOLO IV

Il silenzio delle vittime

I percorsi riparativi nei casi di violenza contro le donne. 199
La narrazione come risposta al "silenziamento" della vittima fra dinamiche di reificazione e "ingiustizia epistemica"
Marta Lamanuzzi

Rumore bianco, le città sorgive e i centri di aiuto per le vittime di reato. 215
Donde hay musica no puede haber cosa mala
Ivan Cecchini

CAPITOLO V

Silenzi dietro le sbarre

Il "silenzio degli innocenti": infanzia reclusa. 267
Quali possibili strategie per tutelare chi non può difendersi?
Emma Tidu

La pena del silenzio: separazione e disumanizzazione.
Riflessioni dal film Il segreto dei suoi occhi di Juan Josè Campanella 297
Alberto Tortoroglio

RUMORE BIANCO, LE CITTÀ SORGIVE E I CENTRI DI AIUTO PER LE VITTIME DI REATO. Donde hay musica no puede haber cosa mala[1]

Ivan Cecchini

«Da ognuno dei loro lamenti risuona la vendetta, in ognuno dei loro elogi
è un volere far male; e l'essere giudici sembra loro beatitudine
Ma io vi do questo consiglio, amici:
diffidate di tutti coloro nei quali è forte l'istinto di punire!»

(Frederich Nietzsche, *Così parlò Zarathustra*,
Milano 1968, 112)

«Abbiamo paura?»

(Don De Lillo, *Il Silenzio*,
Milano 2021, 18)

1. SILENZIO E CITTÀ, SPAZI GITTATI FRA GLI UOMINI

Un avviso ai naviganti, che non significa che non ci si potrà perdere ugualmente.

In questo esperimento su silenzio e diritto, sul governo delle paure e sull'ordine delle città, si ricorrerà a due lettere, duecento cinquant'anni separano la prima missiva dalla seconda, una inviata alla cara Paolina, l'altra al caro Baratta, e a un elemento ricorrente, la regola del buon vicino[2], il libro di cui si ha bisogno si trova accanto a quello che si cerca.

1 Miguel de Cervantes, *Don Chisciotte della Mancia,* Milano 1991, seconda parte, XXXIV.

2 «Una occasione per indagare una questione capitale: che cos'è l'ordine. Un ordine perfetto è impossibile, semplicemente perché c'è l'entropia, il miglior ordine non può che essere plurale. Per i libri come per tutto

La lettera, al pari del riassunto[3], non ha solo il significato di selezionare dei fatti, ma anche di pronunciare, implicitamente o meno, un giudizio critico, allo stesso modo della scienza penale integrata[4].

> A Paolina Leopardi, Roma, 3 dicembre 1822
> «Queste fabbriche immense, e queste strade per conseguenza interminabili, sono tanti spazi gittati fra gli uomini, invece di essere spazi che contengono uomini. Io non vedo che bellezza vi sia nel porre i pezzi degli scacchi della grandezza ordinaria, sopra uno scacchiere largo e lungo quanto codesta piazza della Madonna»[5].

Lo spazio gittato fra gli uomini è lo spazio che divide, che separa per la paura tremante dello star vicini[6], invece di essere il luogo che contiene e stringe la civile convivenza.

Ove il paradigma che emerge è quella della prevenzione del rischio attraverso il controllo dello spazio e dei corpi, fondato sulla dicotomia esclusione / inclusione, anoressia / bulimia, di cui ogni società è afflitta, si esclude e si include nel medesimo tempo, determinando una soglia di tolleranza oltre la quale emerge un tratto caratteristico delle politiche securitarie e populiste dove l'allargamento dell'area della criminalizzazione è usato in maniera estensiva, come risposta a problemi sociali più complessi[7], senza affrontare le cause strutturali del disagio sociale.

Allora il corpo è sia il principale protagonista del suono, sia il migliore antagonista del silenzio, perché lo sforzo di annullare il suono non può essere mai appagato «fino a quando c'è un cuore che pulsa e un naso che respira»[8].

Nel non tempo delle arti, si ritrovano associate le variazioni di silenzio, solitudine e malinconia[9] alle visioni apocalittiche[10] di mausoleo / casa circondariale

il resto. Ma senza ordine non si vive. La regola aurea rimane quella del buon vicino, formulata e applicata da Aby Warburg, secondo cui nella biblioteca perfetta, quando si ricerca un libro, si finisce per prendere quello che gli sta accanto e che si rivelerà essere ancor più utile di quello che si cercava» R. Calasso, *Come ordinare una biblioteca,* Milano 2020, 11-12.

3 U. Eco, *Elogio del riassunto,* Milano 2024, 12.

4 S. Moccia, A. Cavaliere, *Il modello integrato di scienza penale di fronte alle nuove questioni sociali,* Napoli 2001. Cfr. L. Monaco, *Prospettive dell'idea dello "scopo" nella teoria della pena*, Napoli 1984.

5 Giacomo e Paolina Leopardi, *Il mondo non è bello se non veduto da lontano,* Milano 2014, 25.

6 N. Irti, *Viaggio fra gli obbedienti,* Milano 2021, 119.

7 M. Pavarini, *Governare la penalità, struttura sociale, processi decisionali e discorsi sulla pena,* Bologna 2014, 34.

8 N. Galantino, *Il presupposto del dialogo,* Il Sole 24 ore, 20 marzo 2016.

9 M. Recalcati, *Le nuove melanconie, destini del desiderio nel tempo ipermoderno*, Milano 2019.

10 L.F. Foldenyi, *I luoghi della morte vivente,* Milano 2022.

/ manicomio / lager / agglomerato / città /fabbrica, un paradigma che illumina e parla di ansie, di un punto di non ritorno.

Il tempo umano, nell'immaginazione figurativa, si avvicina a un punto dove la ragione impazzisce: i luoghi della morte vivente sono spazi in cui suono e silenzio, vita e sua assenza non si escludono ma si mischiano[11].

Come il vedere senza essere visti, dove gli edifici devono essere costruiti in funzione del potere di vedere tutto.

Il *panopticon* è il simbolo della struttura moderna del potere, il potere si insinua nell'anima non solo in quella dei soggiogati ma anche in quella di chi è al potere[12].

Ma il panopticon è figlio dell'illuminismo[13] che rende possibile considerare il prigioniero un individuo e, attraverso una pena medicinale, aggredire il male e aiutarlo a tornare nell'ordine sociale, in quanto educato e disciplinato, per renderlo, contemporaneamente, di nuovo utile per lo Stato, una razionalità economica che deve misurare la pena e prescriverne le tecniche adeguate con calcoli minuziosi[14].

Una pedagogia penitenziaria nella quale si afferma il ricco e contraddittorio modello correzionale di giustizia penale e di inclusione sociale, attraverso l'inserimento nel mercato del lavoro o, durante il periodo dell'imperialismo coloniale[15], una nuova opportunità di inclusione sociale sia pure nell'altra parte del globo, attraverso la deportazione inglese in Australia[16].

Il silenzioso modello pedagogico di riforma, affinché una buona percentuale di criminali possano diventare buoni operai, si ritrova all'interno dell'opera di Beaumont e Tocqueville[17], in un passo dell'edizione commentata inglese sul sistema penitenziario di Auburn.

In una conversazione, si interroga il direttore di Sing-Sing sul segreto di una disciplina così efficace,

> «il punto fondamentale, comunque, è di riuscire a mantenere sia un silenzio ininterrotto che è un lavoro ininterrotto. Per ottenere questo è necessario tanto sorvegliare i carcerieri quanto i prigionieri, ed essere, allo stesso tempo, inflessibili e giusti».

11 Ibidem.
12 Ibidem. Cfr., G. Ferrero, *Il Potere,* Roma 2019.
13 M. Foucault, *Sorvegliare e punire,* Torino 1976.
14 M. Pavarini, D. Melossi, *Carcere e Fabbrica,* Milano 2018, 304.
15 Ibidem.
16 D. Hughes, *La riva fatale,* Milano 1990.
17 F. Gallino, *Tocqueville, Il carcere, la democrazia,* Bologna 2020.

Il *panopticon* è un antesignano degli agglomerati urbani, ma, a differenza dell'antico modello, ora gli schiavi si sottopongono in modo spontaneo e considerano la schiavitù persino vantaggiosa per sé stessi[18].

La ricerca della sicurezza, nelle utopie architettoniche dal Rinascimento all'Illuminismo, crea uno spazio, silenzioso e malinconico, una pulsione gregaria e securitaria con perdita di una quota di libertà e accettazione di una quota di frustrazione[19], ove la vita è mortale e la morte vivente[20], ove domina, insieme a un maniacale rigore geometrizzante, astrazione e assenza di presenze umane, luogo della malinconia più profonda, spazio in cui tutto è immobile, muto, in cui la vita e la sua assenza non si escludono ma si fondono[21].

Dove anche le architetture abitative sono costruite non per l'uomo, ma per l'assenza dell'uomo. Architetture che si ritrovano nella zonizzazione della società dell'esclusione[22], con i piani destinati alle classi inferiori, dove via via che si sale si ascende anche nella gerarchia sociale[23].

Nelle corrispondenze da Roma, Ingeborg Bachmann[24] testimonia una eccezionale angolatura del silenzio urbano, «guardando Roma dal Gianicolo si nota come nessuna ciminiera disturbi la fisionomia della città, Roma è l'unica capitale dell'occidente priva di industrie».

Roma doveva essere una città silenziosa, senza fabbriche e senza operai, per frenare i movimenti popolari che erano ritenuti pericolosi.

Dopo le paure suscitate dalla Comune di Parigi, si voleva allontanare il pericolo rivoluzionario delle classi pericolose, operai e proletari.

Secondo Quintino Sella, per la capitale non erano opportuni gli impeti popolari di grandi masse di operai[25], un motivo che spinse i nuovi governanti ad

18 L.F. Foldenyi*, I luoghi della morte vivente,* cit.

19 M. Recalcati, *Le nuove melanconie,* cit., 60-72. «In questo caso, come sosterrà in seguito Freud, la pulsione gregaria gioca un ruolo decisivo: si rinuncia alla libertà della propria vita in cambio della sua protezione».

20 U. Nespolo*, Trovare nel silenzio una forza creatrice,* Il Sole 24 ore, 30 marzo 2025.

21 L.F. Foldenyi, *I luoghi della morte vivente,* cit.

22 N.Elias, J.L. Scuton*, Strategie dell'esclusione,* Bologna 2004. Le strategie di chiusura, i rapporti di superiorità / inferiorità si costruiscono socialmente nelle comunità urbane, anche in assenza di disuguaglianze etniche o economiche, sulla base della distinzione fra nuove e vecchie famiglie, sulla base dell'anzianità degli ingressi in comunità. I gruppi radicati respingono quelli che vivono come attacchi verso il loro potere, le loro norme di gruppo, serrando i ranghi contro gli esterni, escludendoli e umiliandoli.

23 J.G. Ballard, *Il condominio,* Milano 2023, 28. Un grattacielo di quaranta piani, che occupa un'area di un chilometro quadrato e mezzo, con migliaia di appartamenti, duemila vicini che formano una collezione omogenea per livello finanziario e grado di istruzione, diventa scenario di scontri fra condomini, con massacri di primitiva violenza.

24 I. Bachmann*, Quel che ho visto e udito a Roma,* Macerata 2022, 61.

25 E. Ciconte, *Classi pericolose,* Roma-Bari 2022, 200.

impedire che Roma potesse avere una industria era quello di allontanare una popolazione operaia pronta ad accendersi alla prima occasione di tumulto[26].

Si mescolano pratiche dell'autorità inclini a reprimere diffusamente le classi pericolose, un residuo di un pregiudizio romantico su soggetti separati intesi come un popolo a parte, prima briganti, malandrini e anarchici, poi individui sospetti, su cui occorre intervenire con misure preventive di pubblica sicurezza[27].

Una scelta che va in direzione ostinata e contraria alla voce insorgente dell'associazione volontaria di tutte le iniziative locali, «al concorso spontaneo, libero di tutte le energie individuali in vista del fine comune, il benessere, la libertà e la sicurezza di tutti»[28], attraverso uno spazio recuperato e ricostruito entro i fluidi confini della città[29], un espanso agglomerato urbano, una confederazione rimpiazzante lo Stato[30].

Si assiste alla riduzione della questione criminale alla sola percezione della criminalità (una chiarificazione contenuta, anche, nella relazione governativa al d.l. 48/2025[31], in verità allo stesso modo dei decreti legge securitari precedenti), insieme al franare di ordine e abitabilità del mondo, crollo che si manifesta: «quando gli uomini non sono al loro giusto posto, quando gli uomini non sono più nel loro ambiente domestico {...} e governa un antinomico terrore: quello di perdere il mondo e quello di essere perduti nel mondo»[32].

Crisi della presenza e fine del mondo sono avvertite come una forza occulta, come se il mondo vada diventando sordidamente estraneo[33].

26 F. Benigno, *Terrore e terrorismo, Saggio storico sulla violenza politica,* Torino 2018.

27 F. Benigno, *La Mala setta,* Torino 2015, 287-306.

28 P.O. Lissangaray, *Gli ultimi giorni della Comune,* Roma 2019.

29 L. Curreri, *La Comune di Parigi e l'Europa della Comunità?* Macerata 2019.

30 *I giorni della comune, Parigi 1871,* Roma 2021, 116. «Vogliamo essere i padroni di regolare, e di regolare da soli, le nostre finanze, il nostro esercito, la giustizia, la polizia, l›istruzione, il lavoro, ecc. Noi non possiamo ammettere che delle leggi generali regolino in una maniera identica, su tutta l›estensione del territorio nazionale, degli interessi diversi da un posto all›altro, contraddittori spesso secondo le latitudini e che la varietà delle razze rende assolutamente incompatibili.

Noi vogliamo l'autonomia assoluta della comune estesa a tutte le località della Francia che assicuri a ciascuno la pienezza dei suoi diritti, e ogni francese un pieno esercizio delle sue attitudini, come uomo, come cittadino, come lavoratore».

31 *Relazione n. 33/2025* a cura dell'ufficio del massimario della Corte di cassazione, relativa al d.l. 11 aprile 2025, n. 48, conv. dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario" (cd. decreto-sicurezza), in vigore dal 12 aprile 2025, 9 - 19.

32 E. De Martino, *La fine del mondo, contributo all'analisi delle apocalissi culturali,* Torino 2019, 360.

33 C. Ginzburg, *La lettera uccide,* Milano 2021, 201-211. Un film potrebbe aver riattivato un progetto che si è trasformato in una ricapitolazione, incompiuta, dell'esperienza, intellettuale di Ernesto De Martino. L'impulso definitivo a «La fine del mondo» potrebbe essere un film uscito in Italia bel 1962, L'eclisse di Michelangelo Antonioni, una metafora della repressione delle emozioni e dell'incapacità di comunicarle. Il contesto evocato dall'Eclissi è un crollo del mondo rispecchiato da un crollo del linguaggio, sia acustico che visivo.

Si teme di perdere splendore e gioia della vita, insieme all'energia che sospinge verso i progetti comunitari della vita civile, verso la solidarietà morale e la giustizia sociale e il mondo è avvertito come un pericolo che insidia il più autentico destino umano[34], e quindi come tentazione da cui salvarsi.

Si mitiga questa paura con distrazioni, rituali, invidiando la presunta felicità dei primitivi.[35]

Angosce, malesseri e disadattamenti dimostrano l'impossibilità di vivere senza strategie di difesa adatte, senza dispositivi culturali[36] che riescano ad assolvere ad una funzione reintegratrice, dove le difficoltà della vita possano trovare la più appropriata modalità di controllo.

Si avverano le apocalissi culturali, evocate da Olivier Messaien nel suo *Quatuor pour la fin du temps*, eseguito il 15 gennaio del 1941, da prigionieri, di fronte a prigionieri del campo di concentramento *Stalag VIII-A* di Görlitz, quando il compositore era convinto che finisse la sua vita e il mondo, la fine del tempo storico[37].

A proposito degli spazi del silenzio[38], del silenzio di chi è sottoposto alla più rigida violenza, esiste nella letteratura giuridica europea un testo decisivo, un testo che è il più lontano possibile da Dei delitti e delle pene, si tratta del Malleus Maleficarum, scritto fra il 1486 e il 1487 dagli inquisitori Heinrich Kramer e Jakob Sprenger.

In un celebre passo gli autori si interrogano sulla circostanza sorprendente, che, pur sottoposte a tortura, alcune streghe sopportano e resistono, queste streghe sono difese dal Diavolo con tutte le forze e temprate fino alla stregoneria del silenzio.

34 E. De Martino*, La fine del mondo, contributo all'analisi delle apocalissi culturali,* cit., 370.

35 Così, M. Ferraris, *La pelle, che cosa significa pensare nell'epoca dell'intelligenza artificiale,* Bologna 2025*,* 91-95. Sulla fine del mondo: «perché siamo animali disfunzionali e così predisposti alla povertà e alla perdita di mondo, dunque la sofferenza. Il dolore è legato alla mancanza, spesso al venir meno di una funzione». Il filosofo torinese sull'antropologo Ernesto De Martino e il campanile di Marcellinara, «non c'è bisogno di fissarsi su un campanile per provare quel sentimento, basta che il nostro mondo, che sia una persona, una patria, uno stile di vita si allontani, perché ci si trovi nelle stesse condizioni di quel contadino. Quelli che, convinti di usare una metafora, chiamiamo punti di riferimento esistono eccome». Diffusamente sul paradigma dell'incertezza, sulla *insecuritas,* sul rapporto tra ordine, sicurezza e libertà, le pagine esemplari di, M. Luciani, *Il mondo vuoto, l'ordine sociale nel crepuscolo del soggetto,* Roma-Bari 2026, pp. 132-165.

36 E. De Martino*, Oltre Eboli, tre saggi,* in Stefano de Mattei (a cura di) Roma 2021, 14-15. L'esempio più noto è il contadino di Marcellinara che avverte un esilio dalla propria patria culturale, quando si allontana dal campanile, punto di riferimento del «suo minuscolo spazio esistenziale». «la presenza entra in rischio quando tocca i confini della sua patria esistenziale, quando non vede più il campanile di Marcellinara, quando perde l'orizzonte culturale, stato oltre il quale non può andare ed entro il quale consuma i suoi oltre operativi: quando cioè si affaccia sul nulla». E. de Martino*, La fine del mondo, contributo all'analisi delle apocalissi culturali,* cit., 364-365.

37 Olivier Messiaen*, Quatuor pour la fin du temps,* in particolare la sezione *Louange à l'Éternité de Jésus,* in Battiti, Urgente (ultima), a cura di Pino Saulo, https://www.raiplaysound.it/audio/2025/01/Battiti-del-19012025-f5d47cba-de90-409d-86fc-fddd878ee71a.html, al minuto 00,11,33.

38 R. Escobar, *La stregoneria del silenzio,* in il Mulino, 1 (2004).

Si genera una semplificazione del processo di imputazione di responsabilità nei confronti di alcuni, attraverso un diritto penale della pericolosità e dell'autore che si regge sulla fede nel giudizio di pericolosità.

Non c'è scampo, chi abbia la ventura di entrare nel cerchio è un intimo del maligno, prevalgono le virtù inquisitorie delle tenaglie infuocate e la confessione dei propri crimini o la stregoneria del maligno.

Zaffaroni annota efficacemente che stato di polizia, privazione dei diritti e discriminazione di genere trovano la loro sintesi più esaustiva esattamente nel Malleus Maleficarum[39], uno tra i libri più stampati dopo la Bibbia nel XVII secolo, il tempo in cui fu commesso il maggior numero di omicidi di donne.

Ma la sicurezza non è mai stata solo questione giuridica, ma essenzialmente politico culturale[40], in particolare ove si identificano alcune figure come un rischio potenziale[41], non tanto per ciò che fanno, ma per ciò che rappresentano, un tempo il non proprietario ora chi viene identificato come marginale o chi manifesta dissenso.

Nel progetto giuridico della modernità[42], lo spazio urbano si presenta segmentato, allo stesso modo del grado di appartenenza alla città del non proprietario, sorvegliato attraverso regolamenti di polizia urbana, ordinanze sindacali e ordini di allontanamento, da ultimo zone rosse[43], un nuovo diritto punitivo cittadino, una disciplina dei corpi e dei comportamenti non pericolosi in sé ma devianti rispetto ai criteri di decoro e vivibilità.

Si inventano sempre nuovi dispositivi, inizialmente amministrativi, poi ibridi giuridici[44], infine la disciplina del controllo è sempre più attratta dal diritto penale.

Questo sistema si sviluppa su presupposti che il diritto penale della modernità, che è diritto del fatto e della colpevolezza, rifiuta e osteggia. Nello stato di di-

39 E.R. Zaffaroni, *Una storia criminale del mondo,* Roma-Bari 2025, 30.

40 R. Cornelli, *La politica della paura, fra insicurezza urbana e terrorismo globale,* in Criminalia (2017) 233.

41 D.l 11 aprile 2025, n. 48, convertito, senza modificazioni, dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario».

42 P. Costa, *Il Progetto giuridico. Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico,* Bologna 2024.

43 F. Borlizzi, *Daspo prefettizio in bianco e zone rosse, prove generali di distopie securitarie,* in Studi sulla Questione Criminale, 14 gennaio 2025.

44 R. Selmini, *Dalla sicurezza urbana al decoro, una storia del diritto amministrativo punitivo,* Roma 2020.

ritto[45] riappare un non diritto, una «incomoda presenza»[46], un sistema poliziale di prevenzione che si regge sulla fede intuizionistica nel giudizio di pericolosità, per allontanare la presenza di soggetti molesti, marginali o non in regola con la normativa in materia di immigrazione, «tale da incidere negativamente sulla percezione di sicurezza dei cittadini e dei turisti che fruiranno di quelle aree»[47].

Ritorna l'aspro ammonimento di Francesco Carrara, nulla possiamo sperare da legislatori i quali esordiscono «dal pensare che leggi penali e le leggi di polizia formino un unico *corpus juris*! Siamo agli antipodi»[48]. Il pericolo, costante nel tempo, è la statolatria, l'idea che gli uomini siano fatti per lo Stato e non lo Stato per gli uomini, la confusione dell'ufficio del criminalista con gli uffici di polizia[49].

Questa strategia securitaria nelle città rende i luoghi pubblici inaccessibili a tipologie di soggetti selezionati sulla base di prescrizioni di pericolosità, un superamento dei diritti costituzionalmente garantiti, libertà di riunione e di circolazione, attraverso la stabilizzazione dell'emergenza[50].

Si tratta di evidenti compromissioni della libertà di circolazione e della libertà personale, adottate in forza di un'ordinanza prefettizia ed eseguite a discrezione delle forze di polizia nell'individuarne i destinatari, con espresso pregiudizio verso le persone migranti, in palese violazione delle riserve di legge e di giurisdizione costituzionalmente garantite a presidio delle libertà fondamentali, articoli 16 e 13 della Costituzione.

45 «Invocare genericamente lo Stato di diritto, o il ritorno allo Stato di diritto, significa cadere in una superfluità logica, poiché dire Stato è concettualmente dire Stato di diritto». N. Irti, *Il potere semantico della legge,* Il Sole 24 ore, 15 giugno 2025.

46 M. Pavarini, *La polizia, la sua riforma, la società aperta,* in Desirée Fondaroli (a cura di), *Nuove strategie di polizia per una «società aperta»,* Milano 2011, 11-17.

47 Art. 9 e 10 del d.l. 14/2017, direttiva del Ministero dell'Interno del 17/12/2024 «iniziative di prevenzione di sicurezza urbana». Nel provvedimento del 27 dicembre 2024 del Prefetto di Milano, la giustificazione dell'ordinanza sono le ragioni che attengono alla "percezione di sicurezza dei cittadini e dei turisti". Il divieto di accedere a determinate zone della città, le cosiddette zone rosse, e l'allontanamento forzoso, in caso di violazione del divieto, sono rivolti ai soggetti che assumano atteggiamenti aggressivi e minacciosi, ma anche semplicemente molesti, i quali risultino destinatari di mere segnalazioni all'Autorità giudiziaria per un'amplissima categoria di reati (contro il patrimonio, contro la persona, in materia di stupefacenti, danneggiamento, porto di oggetti atti a offendere e altri) e comunque ostacolino la piena fruibilità delle infrastrutture del trasporto e delle aree urbane individuate.

Contraddizioni registrate da una pronuncia del giudice amministrativo «per far fronte a ordinari e stratificati problemi di ordine pubblico, il potere prefettizio di proroga delle cosiddette zone rosse risulta lesivo dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, in particolare, la reiterazione dell'ordinanza che prevede il divieto di stazionamento di soggetti con atteggiamenti aggressivi, minacciosi e molesti, introduce misure straordinarie a carattere permanente. Così, Tar Campania, n. 2644 del 27 luglio 2025.

48 F. Carrara, *Lineamenti di pratica legislativa penale, Osservazione V,* Bologna 2007.

49 R. Blaiotta, *Costituzione, colpevolezza, pena,* in Sistema penale, 17 giugno 2025.

50 A. Algostino, *Sicurezza urbana, decoro delle smart city e poteri del prefetto",* in Costituzionalismo, 1 (2019).

Così, si inverano spazi architettonici, in cui l'uomo baratta la sua possibilità di essere felice per un poco di sicurezza.

In questo modo si neutralizzano la maggior parte delle fonti delle sofferenze, ma muta l'atteggiamento verso la civiltà, «non la accettiamo non comprendiamo perché le istituzioni che noi stessi abbiamo creato non debbano invece dare a tutti maggiore protezione e benessere[51]».

In compenso, si registra una costante diminuzione della fiducia dei cittadini nei confronti del sistema delle istituzioni (dal 33,1% al 36,5%), si abbassano i consensi sia nei confronti del Parlamento (dal 33,6% al 25,4%) sia della magistratura (dal 47% al 43,9%)[52].

Il tasso di fiducia nelle istituzioni scende, una inquietudine prodotta dall'emergere di fenomeni nuovi, in particolare paura della criminalità comune e dell'immigrazione, mentre si conclude un ciclo di felicità privata e riaffiora un nuovo ciclo di felicità pubblica[53], che raccoglie una istanza fluida che è simultaneamente di partecipazione e di tutela pubblica.

Nelle relazioni cicliche fra individuo e Stato, la volontà di ordine si esprime in una pluralità e diversità di forme, che il diritto e lo Stato limitano e dirigono.

Può giovare un esempio con cui provare a chiarire lo stato di incertezza che coinvolge le condizioni imprescindibili della convivenza fra cittadino e Stato, quando l'autorità del diritto si concentra sull'esercizio della forza contro il dissenso, attraverso i decreti della paura[54], il momento della fiducia[55], che è momento sonoro, non può che retrocedere e scomparire, aprendo al silenzio e, infine, al rumore bianco[56].

Senza la solidarietà dei cittadini, elevata giuridicamente, lo Stato di diritto democratico non può avere esistenza politica, allo stesso modo della coercizione legale, che ha una natura intrinsecamente volontaria[57], fondata sulla fiducia reciproca.

Lo scenario della contemporaneità, contraddistinto dal fenomeno dell'urbanizzazione, dall'applicazione dei dettami di un panoptismo urbano[58], è dominato dal rumore, ma la sua evoluzione è quel sottofondo sordo, apparentemente inno-

51 S. Freud*, Il disagio della civiltà,* Milano 2010, 28-41 «Sono dell'idea che un'insoddisfazione profonda e antica nei confronti dell'assetto della civiltà di volta in volta esistente abbia costituito l'humus dal quale poi in determinate circostanze storiche nacque la condanna».

52 Eurispes*, Rapporto Italia 2025, https://eurispes.eu/news/risultati-rapporto-italia-2025/.*

53 B. Zani, a cura di, *Sentirsi in/sicuri in città,* Bologna 2003.

54 G. Allegri, *Il «decreto paura», giornate decisive per l'opposizione,* il Manifesto, 25 maggio 2025.

55 T. Greco, *La legge della fiducia, alle radici del diritto,* Roma-Bari 2021, 78.

56 D. De Lillo, *Rumore bianco,* Torino 2014.

57 J. Habermas, *Proteggere la vita,* Bologna 2022, 106.

58 M. Pavarini, *Bologna, riflessioni sul degrado,* in Il Mulino, 1 (2007) 117-127.

cuo, ma di fatto annichilente, che avvolge la vita di tutti i giorni, una somma di tutti i suoni che circondano le mura delle città, tale da non venire più percepito[59].

Il territorio della post metropoli ignora il silenzio[60].

L'invasione dei rumori è tale da necessitare un rumore compatto e sordo che li assorba tutti, creando un suono prevalente che possa avvolgere e rendere indifferenti, ma che si distanzia dal rumore, che fa perdere lucidità e capacità di discernimento, perché equivale alla mancanza di ordine, invita al riparo e alla difesa.

Un formidabile specchio della realtà sociale sono quegli spazi, né pubblici né privati, la loro disciplina e la loro sonorità, ipermercati[61], enclavi, aeroporti, parchi divertimenti, spazi di transizione e insulari[62] capaci di mostrare, da una angolazione inedita, uno dei tanti teatri segreti del nostro vivere collettivo.

2. LE CITTÀ INSICURE, CHE STANNO DIETRO AL COMUNE

Le città e il loro ordine poliziale rappresentano un osservatorio privilegiato, inquadrano il crescente complicarsi delle attività pubbliche[63], si fanno carico di nuovi obiettivi sostantivi ulteriori, ma sono anche specchio riflesso delle contraddizioni fra necessità delle istituzioni e loro funzioni ordinatrici, protettive, ma anche a carattere gerarchico, assoggettante e oppressivo.

Sono spazi che infondono nuova linfa nell'analisi delle questioni radicali del diritto[64], delle grandi dicotomie, pubblico / privato, coazione / obbedienza, norma / potere, legalità / legittimità, insieme alla distinzione fra momento individuale e collettivo, una intima connessione fra discorso giuridico, politico e individuo.

Ma sono anche il luogo che mette cupamente a nudo le contraddizioni laceranti, le dissimetrie fra la dimensione territoriale della politica e del diritto[65] e la spazialità aperta e sradicata dell'economia.

Si dissolvono le partizioni tradizionali dello spazio politico[66], sia per lo Stato che per le Città.

59 I. Baldriga, *Estetica della cittadinanza,* Roma 2020.

60 M. Cacciari, *La Città,* Verucchio 2021, 34. «Non è possibile abitare la città, se essa non si dispone per l'abitare, e cioè non dona i luoghi. Il luogo è dove sostiamo: è pausa - è analogo al silenzio di una partitura. Non si dà musica senza silenzio, {...} (la metropoli) non ci permette di sostare, di raccoglierci nell'abitare».

61 A. Ernaux, *Guarda le luci amore mio,* Roma 2022.

62 G.G. Nobili, M. Grimaldi, F. Coppola (a cura di), *Abitare città sicure,* Milano 2024.

63 B. Sordi, *Diritto pubblico e diritto privato, una genealogia storica,* Bologna 2020, 51-57.

64 Ibidem.

65 S. Giubboni, *Diritti e solidarietà in Europa,* Bologna 2012.

66 R. Bin, *Lo stato di diritto,* Bologna 2017, 97. «La previsione messianica di Marx, di una società in cui lo Stato si estingue, mostra qualche segno di inverarsi, ma fuori dalle condizioni salvifiche che Marx auspicava {...} è un'estinzione dello Stato in un contesto capitalistico».

Durante la prima stagione della globalizzazione, un diritto smisurato e sconfinato non solo ha oltrepassato il perimetro tradizionale dello Stato, ma si è emancipato dal presupposto materiale del territorio. Lo Stato, il grande protagonista della lunga stagione della modernità, è esautorato rispetto alla sua funzione di limite del politico e del giuridico[67].

Mutano le coordinate di tempo e spazio, in cui si svolge da sempre la vita, personale e sociale.

Questa produzione ha riguardato finanche la città intesa come spazio politico[68], ove numerosi sono i tentativi di indagare il rapporto fra dimensione spaziale e giuridica, cercando di ricostruire come le due dimensioni siano reciprocamente influenzate.

Non è del tutto casuale, del resto, che un'autentica pietra miliare degli studi sulle città risalga alla prima generazione della scuola di sociologia urbana di Chicago[69] e sia di pochi anni successiva ai primi saggi sulla crisi dello Stato.

L'ecologia urbana, quale sociologia della devianza e del controllo sociale delle metropoli, nasce come scienza essenziale per lo sviluppo socioeconomico della città moderna e per la produzione di politiche di controllo sociale,

A far data dall'inizio del Novecento, la riflessione criminologica non privilegia più il carcere o il manicomio giudiziario, il laboratorio di osservazione e di sperimentazione dello scienziato è la città, il quartiere, l'habitat dove vivono coloro che sottostanno più degli altri al rischio della criminalizzazione[70].

Se l'indagine si volge all'isolamento dell'oggetto, separato e distinto da altri fenomeni e assunto nella sua scabra datità,[71] allora la città è modalità di contenimento del nucleo originario violento della giuridicità[72], che deve preservare spazi di libertà e pluralismo.

L'equilibrio precario delle relazioni fra individuo e società, il paradosso secondo il quale gli strumenti con i quali si ricerca una difesa contro le minacce

67 M. Cacciari, *Il potere che frena,* Milano 2013, 122-131. L'antica sovranità statale dovrà superarsi, ricollocandosi su una dimensione sempre più relativa {...} esautorata nel duplice senso del confine materiale e del *katéchon*.

68 G.M. Labriola*, Città e diritto. Brevi note su un tema complesso / Città e diritto,* in Istituzioni del Federalismo Rivista di studi giuridici e politici, 1 XXXIX (2018).

69 R.E. Park, E.W. Burgess, R.D. Mckenzie, *The City, Chicago,* Chicago 1925.

70 M. Pavarini, *Introduzione a... La criminologia,* Firenze 1980, 49-52.

71 N. Irti, *Violenza conforme alla legge (da un carteggio fra Einstein e Freud),* in Historia et ius rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna, 4 (2013), 1. La purezza, nella poesia, ma anche nell'analisi psicoanalitica e nel discorso giuridico, è segno dominante della modernità. Insieme alla forma. Il pensiero, sciolto da presupposti metafisici e religiosi, si raccoglie nella forma: poiché nessuno ha più l'autorità di prescrivere contenuti o di assegnare fini, la forma acquista una decisiva centralità, e poeti e scienziati e giuristi hanno cura di proteggerla da minacce esterne e di custodirla in assoluta purità.

72 F. Mancuso, *Sigmund Freud,* in T. Gazzolo e S. Pietropaoli, (a cura di) *Manuale di filosofia del diritto,* Macerata 2024, 751-762.

attengono alla civiltà stessa, si ritrovano, anche, nella affannosa ricerca di una comune definizione di città, del diritto alla città.

Ove le osservazioni più incisive e precise sulle città sicure sono quelle espresse per marcare una distanza fra discipline e saperi, non da giuristi ma da urbanisti[73], «per voi giuristi la città non esiste; conoscete il Comune, ma non vi interessa la città che, a volte, sta dietro al Comune»[74].

Sono notazioni stimolanti, utili per provare a vedere se abbia senso per il giurista guardare alla città oltre il Comune[75], se anche il diritto possa proporre in termini innovativi un diritto delle città, dal momento che architetti e urbanisti sanno di non essere in grado di risolvere da soli il problema della definizione della città, ma hanno bisogno dell'aiuto di sociologi, medici, e in un certo senso, anche di storici[76].

Come ebbe acutamente a osservare Pier Paolo Pasolini nella sua difesa del patrimonio urbano, architettonico e naturale, la forma di una città, la struttura, il profilo di una città non è codificato, né sanzionato[77], parimenti la definizione di città non si ritrova in nessun testo giuridico, mentre all'interno di altri saperi, si può sceglierne una delle tante, quella più colta o quella più attuale.

D'altra parte, pur con le necessarie cautele, è interessante notare che il legislatore utilizza il termine città e non comune solo in rari casi[78], per il mero titolo di onorificenza, attribuito con decreto del Presidente della Repubblica nei confronti dei comuni che si distinguono per particolari ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza, art. 18 d.lgs. 267/2000, nel tentativo di dare una definizione di sicurezza urbana, art. 4 d.l. 14/2017, una definizione non esente da problematicità, che non separa adeguatamente i connotati della sicurezza urbana come regolazione dello spazio pubblico al di fuori dell'ambito penalistico, dalla funzione più classica di prevenzione e repressione che spetta alle autorità di pubblica sicurezza.

73 A. Bondi*, Massimo Pavarini e le città sicure. Patricia Perello intervista Massimo Pavarini,* in Cultura giuridica e diritto vivente, 3 (2016), 14. Sulla specializzazione urbanistica della sicurezza, che non sempre soddisfa perché «teorizza una architettura della *security* che non è architettura della *safety*».

74 G. Piperata, *La città oltre il Comune: nuovi scenari per l'autonomia locale,* in Istituzioni del Federalismo Rivista di studi giuridici e politici, La scomparsa di un maestro e la sua eredità, in memoria di Luciano Vandelli, XL (2019). Si profitterà diffusamente del bel saggio di Giuseppe Piperata, le penetranti osservazioni sulla definizione di Città hanno il grande merito di unire diritto pubblico, letteratura classica e scienza empirica.

75 Ibidem.

76 R. Milani*, L'arte della città,* Bologna 2015.

77 P.P. Pasolini, *La forma della città,* in https://www.emergenzeweb.it/quando-pasolini-raccontava-la-forma-della-citta/, in G. Demuro, *La città è la forma della democrazia*, in Diritto pubblico, 1 (2025).

78 F. Giglione, *Differenziare i comuni: le città come nuovo soggetto di diritto?* In Diritto pubblico, 1 (2025).

A fronte dell'indebolimento degli elementi assoluti statuali, non sembra esserci una specifica rilevanza soggettiva delle città, nell'esercizio di specifici poteri, in nome del principio di differenziazione dell'art. 118 Cost.

Per coglierne la forma, può dunque aiutare la lettura di un classico che definisce la città[79], descrivendone i tratti e gli elementi essenziali.

> "Solerti lavorano i Tiri: chi innalza mura
> per costruire la rocca e solleva a mano blocchi di pietra,
> chi sceglie il luogo per la casa, limitandolo con un solco.
> Scelgono leggi, cariche civili e il senato inviolabile;
> alcuni scavano il porto, altri le grandi fondamenta del teatro
> e intagliano nella roccia enormi colonne, alto ornamento alle scene future".

Nel passo dell'Eneide, sono presenti i due punti della riflessione, l'oggetto e la politica, l'integrazione di *urbs* e *civitas*, pietre e istituzioni. La città prende forma nella storia, da spazio della rappresentazione, città sacrale, prima della industrializzazione, a spazio dell'utile nell'età della globalizzazione[80].

La storia insegna che le attività umane, attraverso le quali la città viene costruita e prende forma mutano a seconda delle epoche, in ragione delle necessità di disciplina sociale, delle soluzioni che consentono di meglio controllare la città, della separazione delle classi sociali di fronte ai pericoli dell'epidemie, del contagio fisico e morale, a seconda dei processi economici e funzionali che le attraversano, ma soprattutto a seconda degli ordinamenti giuridici alle quali le città appartengono, ma oggi si osserva con chiarezza che «dovunque, le città si identificano con le amministrazioni che le amministrano, che continuano le funzioni delle comunità autonome medievali e talvolta hanno i medesimi confini»[81].

79 G. Piperata, *La città oltre il Comune,* cit.. «Il passo, ovviamente, è tratto dall'Eneide e descrive l'arrivo di Enea insieme al suo compagno di viaggio su di una collina, dalla quale i due ammirano centinaia di persone intente a costruire una nuova città di Cartagine.Virgilio sottolinea i due differenti registri che caratterizzano la fase della creazione: mentre alcuni sono impegnati a realizzare le opere materiali (chi innalza mura... chi sceglie il luogo della casa), altri invece si dedicano a definire la trama politica e ordinamentale dell'istituzione (scelgono leggi, cariche civili e il senato inviolabile). Il brano è riportato in un'antologia dal titolo Elogio della politica, curata da Ivano Dionigi, ed è utilizzato per descrivere la città ideale, perché, secondo Dionigi, così Virgilio intendeva rappresentare Cartagine, una città dove architettura e istituzioni civili crescono in armonia e le fondamenta fisiche sono specchio dei fondamenti politici di una civitas laboriosa e ordinata. Gli edifici prendono il posto dei campi e delle capanne; leggi ed istituzioni riempiono i vuoti dell'anarchia».

80 R. Milani, *L'arte della città*, cit.

81 G. Piperata*, La città oltre il Comune,* cit.

Un fenomeno che nasce dopo il decimo secolo, quando si fa sentire prepotentemente una forza politica nuova, la Città[82], organizzazione politico - giuridica delle due grandi classi, mercanti - artigiani e popolo, con il risveglio della vita giuridica e culturale, un rinnovamento economico e politico che sboccherà più tardi nella rivolta comunale.

Una rivoluzione spaziale[83] che aprì un nuovo orizzonte in quello che è stato definito l'economia mondiale del Medioevo[84], quando nell'Italia settentrionale e centrale crebbe una nuova civiltà urbana e si svilupparono università[85] in grado di promuovere una scienza giuridica prima sconosciuta, rompendo il monopolio culturale del clero ecclesiastico.

Ma chiusa quell'esperienza, con la costituzione degli Stati assoluti, il paradigma istituente riemerge in superficie solo per rari momenti nella storia moderna.

Mentre solo la città è la forma cooperativa della prassi istituente[86], creazione al contempo sociale, giuridica e politica, di nuovi processi istituenti, dotati di durata temporale, attraverso associazioni, organizzazioni, reti destinate ad allargare, in ogni ambito, il cerchio dell'inclusione sociale.

Dall'origine dello Stato unitario, si è deciso di non lasciare libere le tante città che caratterizzano il nostro territorio, nella scelta del formante istituzionale, ma si è preferito seguire un unico modello legislativo, valido per qualsiasi realtà urbana, attraverso il modello uniformante del Comune, secondo le classificazioni soggettive del diritto pubblico[87].

Al punto che Santi Romano, nella nota indagine sui caratteri fondamentali delle istituzioni, per metterne in rilievo le figure più importanti, distinguerà i co-

82 F. Calasso, *Medio evo del diritto*, Milano 2021, 274-324.

83 C. Schmitt, *Terra e mare*, Milano 2002, 57. «Che cos'è una rivoluzione spaziale? L'abitante di una grande città si raffigura il mondo diversamente da un contadino; un cacciatore di balene ha uno spazio vitale diverso da quello di un cantante lirico, così come a un aviatore il mondo e la vita appaiono non solo sotto un'altra luce, ma anche con altre dimensioni, altre profondità e altri orizzonti».

84 Ibidem, 64-65. «Un mutamento spaziale che ha creato un nuovo ceto intellettuale, i giuristi, una rottura degli antichi spazi che si ritrova nell'architettura, nella scultura e nella pittura, un movimento del ritmo poderoso che superò lo spazio statico della precedente arte romanica, sostituendolo con un campo di forze dinamico, uno spazio cinetico. Come nella volta gotica, una struttura in cui i vari elementi costruttivi si tengono reciprocamente in equilibrio e si reggono l'un l'altro in virtù del loro peso, l'espressione di un'energia ed una dinamica peculiari, capaci di trasformare lo spazio».

85 F. Calasso, *Medio evo del diritto*, cit., 482 .«Lo spirito associativo dominante in quest'epoca portò infatti ben presto le varie *societates* a riunirsi in un più vasto corpus, al quale gli studenti di diritto trovarono ben presto il vocabolo adatto: *universitas*, la quale nacque dunque come *universitas scholarium,* organizzazione corporativa cioè degli studenti che nominò i suoi capi».

86 R. Esposito, *Istituzione*, Bologna 2021, 120-122. Ove per comune non si deve intendere un bene o un insieme di beni, e neanche una comunità in qualsiasi modo declinata.

87 G. Piperata, *La città oltre il Comune*, cit.

muni fra le istituzioni derivate[88], il cui ordinamento è stabilito da un'altra istituzione, la quale afferma la sua superiorità sulla prima, che le rimane subordinata.

Se le modalità di formazione di un determinato sistema organizzativo, insieme alle decisioni cruciali che lo hanno modellato alle origini, sono in grado di esercitare, nel corso del tempo, una propria forza inerziale sulle caratteristiche morfologiche del sistema stesso[89], allora alla città si è sovrapposta la veste burocratica del Comune, l'ordinamento comunale, con le sue regole e le sue strutture.

Si è scelto di sostituire il Comune ad ogni città, ad ogni comunità piccola o grande stanziata su di un determinato spazio locale, e, contestualmente, di sottoporre tale realtà istituzionale ad un ordinamento uniforme[90], salvo il riconoscimento di qualche possibile margine di scostamento dai modelli predeterminati.

La cesura fondamentale per l'emersione di un modello originario è riscontrabile nella conquista e nella successiva occupazione da parte dell'imperatore Bonaparte della preveggente Repubblica italiana, con il nome di Regno d'Italia, quando, a seguito della raggiunta unità d'Italia, casa Savoia opta per l'adozione del sistema amministrativo francese nel tentativo di tenere insieme lo Stato, in presenza di forti divisioni e spinte centrifughe di tipo culturale, politico e sociale.

Per Vandelli[91], il modello dell'uniformità giuridica dei Comuni è un'opzione antica, recuperata dalla l. 20 marzo 1865, n. 2248, direttamente dall'esperienza del sistema franco-piemontese e ribadita dal legislatore italiano nei suoi interventi successivi fino alla riforma del Titolo V Cost.

Per Carrara, va deprecato «il mesto retaggio di noi italiani abituati a un troppo facile spirito di imitazione delle leggi e dottrine d'Oltralpe» ove «la Francia del giure penale fece costantemente crudele strumento ai suoi despoti di ogni colore, puntellando il trono dei suoi tiranni con la scure del manigoldo»[92].

Si sono alternati momenti in cui il legislatore ha mitigato il rigido livellamento dei Municipi italiani, introducendo minimi spazi di differenziazione nell'organizzazione e nel funzionamento degli Enti locali, ma nella sostanza l'impianto originario del modello locale di amministrazione non è cambiato. Alla recente enfasi attribuita alle città non è corrisposta alcuna specifica ricaduta giuridica

88 S. Romano, *L'ordinamento giuridico*, Macerata 2018, 123.

89 M. Tebaldi, *Sicurezza, libertà e democrazia, analisi comparata di sei paesi europei*, Bologna 2016, 131-148.

90 G. Piperata, *La città oltre il Comune*, cit..

91 Ibidem.

92 F. Carrara*, Convenienza di una rivista scientifica indipendente della giurisprudenza penale (1871), in Progresso e* r*egresso del giure penale,* 1; citazione tratta da, L. Zilletti*, La recita del processo, note a margine di Brissot + 20 i*n J. D'Andlau, P. Ferrua, D. Negri, L. Zilletti (a cura di) *I girondini davanti al tribunale rivoluzionario, l'ipocrisia di un processo costruito per uccidere,* Milano-Udine 2025, 141.

Rimane il tasso di complessità dell'oggetto di studio, che non è facilmente riducibile, oltre un certo grado, considerazione che costituisce l'apertura del saggio di Max Weber sulla città, uno sforzo di definizione ancora oggi unico nella pur vasta letteratura in materia.

La lezione weberiana, rimossa, dimenticata o criticata negli ultimi decenni[93], è dedicata alla comprensione delle influenze, delle catene causali che rappresentano complessi fenomeni sociali.

La definizione di Weber è volutamente problematica, non l'estensione fisica né le varietà industriali la caratterizzano in modo decisivo ma le caratteristiche di centro politico e di mercato economico, attraverso le due dimensioni originarie della città, *oikos* e mercato, il processo di razionalizzazione, il controllo politico, il ruolo degli stati nazionali, l'evoluzione di una moderna classe lavoratrice, il ruolo di civilizzazione del diritto nazionale, il rapporto fra capitalismo e urbanizzazione.

Per Weber, la definizione di Città va ricercata nella categoria di affratellamento degli individui per mezzo di un giuramento, la sua fondazione va vista nella *conjuratio*, nel reciproco giuramento promissorio dei cittadini, in particolare nelle città dell'Italia settentrionale dalla fine del X secolo[94].

Ma la *conjuratio* va analizzata come atto usurpatorio contro un legittimo potere sovrano.

Per quanto attiene alla questione dell'ordine, nell'esperienza storico occidentale, occorre far necessariamente riferimento a un'organizzazione di tipo accentrato, che identifica il suo obiettivo primario nella volontà di regolare i conflitti attraverso il monopolio della forza tendenzialmente legittima[95], proprio in ragione del suddetto monopolio tendenziale della violenza, il potere politico centrale è in grado di affermarsi, sia rispetto a una molteplicità di poteri locali sia rispetto a autorità politiche economiche esterne.

Si attribuisce il diritto all'uso della forza fisica soltanto nella misura in cui sia lo Stato a concederlo per parte sua, così che rappresenta la fonte esclusiva del diritto all'uso della forza[96].

Ma crisi dello Stato e ineffettività delle tutele dei diritti al mero livello globale, riconducono alla città la dimensione complessa delle politiche di sicurezza

93 P. Perulli, L. Vettoretto, *Tipi di città e analisi socio - spaziale*, in Rassegna italiana di sociologia, 4 (2018).

94 M. Weber, *La Città,* Roma 2016. Le caratteristiche weberiane di città vanno ricercate in queste cinque caratteristiche: la fortificazione,il mercato, un proprio tribunale e almeno in parte un proprio diritto, il carattere associativo, una parziale autonomia e autocefalia, un autogoverno rappresentato da autorità.

95 M. Tebaldi, *Sicurezza, libertà e democrazia*, cit.

96 M. Weber, *La scienza come professione. La politica come professione*, Torino 2004.

urbana, per la natura intrinsecamente territoriale dei diritti di cittadinanza, il diritto ad avere diritti[97], quale garanzia di compatibilità con i diritti di libertà tipici degli ordinamenti democratici, di una città inclusiva, nel senso più vasto del termine, non meno che sicura.

Per lo scienziato criminologo, la dimensione istituzionale è decisiva per capire le politiche di sicurezza e l'implementazione delle stesse[98], il governo pubblico del tema della sicurezza nella post-modernità può essere un'occasione determinante, anche se certo non esclusiva, nel processo di superamento della vecchia forma Stato.

Il tessuto urbano è il luogo per eccellenza dove osservare la trasformazione, dal paradigma sovrano focalizzato sul territorio a quello disciplinare centrato sullo spazio[99], in questo senso il governo degli uomini si esercita in prevalenza nelle città[100].

La città è vittima inevitabile dello Stato e del suo tentativo di monopolizzare la possibilità di proiettare e creare spazi che si sottraggono al suo potere, ma è anche chiamata ad agire localmente per problemi che hanno cause e effetti globali.

Lo Stato moderno è una forza centripeta che cerca di assorbire gli altri campi di forza ma non può mai ottenere una totale esclusione di altre funzioni e pratiche spaziali[101].

I meccanismi di controllo della popolazione devono in qualche modo essere assorbiti all'interno del perimetro urbano che diviene così il luogo strategico di esercizio del potere biopolitico e per questo da controllare e includere nel perimetro statuale.

Nel contesto attuale la formazione di un diritto della città è il risultato di un duplice processo di limitazione dello spazio dello Stato[102], da un lato la perdita di capacità regolativa per quell'insieme di fenomeni quali la globalizzazione e le cessioni volontarie di sovranità derivanti dalla partecipazione al sistema di relazioni giuridiche del diritto internazionale e comunitario, dall'alto, dal basso, invece, si assiste a una responsabilizzazione di nuovi attori non statali[103], le città,

97 H. Arendt, *Le origini del totalitarismo*, Torino 2004, 430.

98 M. Pavarini, *Politiche di sicurezza e dimensione istituzionale*, in Dei delitti e delle pene, 1-2-3 (2002), 329-337.

99 V. Nitrato Izzo, *La città contemporanea e gli spazi del diritto*, in Materiali per una storia della cultura giuridica fascicolo 2 (2016).

100 M. Foucault, *Sicurezza, territorio, popolazione*, Milano 2010.

101 V. Nitrato Izzo, *La città contemporanea e gli spazi del diritto*, cit..

102 Ibidem.

103 D. Garland, *La cultura del controllo*, Roma 2004.

un trasferimento, una delega di funzioni, anche sul governo della criminalità, a fronte del declino dello stato sociale.

Una sfiducia che echeggia nello slogan *Provinces unies, tous contre Paris*[104], una tensione fra la rigorosa centralizzazione dello Stato (quale tratto saliente della Francia) e le regole dell'autonomia, del federalismo e della pluralità.

La città è in grado di porsi quale spazio giuridico alternativo e potenzialmente in conflitto a quello statuale, basta analizzare in che modo le città usano il loro potere normativo per regolare fenomeni diversi, quali il decoro urbano, la vivibilità, il controllo punitivo modellato sul bene della sicurezza urbana.

Per fornire un esempio concreto è sufficiente volgere lo sguardo alle, rare, ricerche empiriche che riguardano le nuove politiche di sicurezza e le persone senza fissa dimora[105], gli strumenti sanzionatori di cui le autorità locali dispongono per rendere le città più pulite e sicure[106], ove si contrappongono municipalità dove l'applicazione dei nuovi divieti di accesso è scarsa, perché esistono reti familiari o strategie di collaborazione con i servizi, ad altri dove vi è un utilizzo più intenso della messa al bando verso poveri non meritevoli e stranieri.

La città, come agli albori del pensiero giuridico politico occidentale, si presenta come attore principale di organizzazione della vita sociale.

Un pluralismo giuridico delle città, luogo per eccellenza di una giuridicità porosa, che vede contrapposte città dove il diritto punitivo municipale viene usato come extrema ratio a città ove prevale un clima di robusta intolleranza verso le marginalità.

Si ricorre a un processo di delegificazione e frammentazione normativa e territoriale, una normatività a bassa intensità, ibrida, attraverso strumenti a ridotto tasso di legalizzazione come i più idonei a realizzare un disegno istituzionale, così l'amministrativizzazione[107] permette una gestione della sicurezza urbana

104 J. D'Andlau, P. Ferrua, D. Negri, L. Zilletti (a cura di) *I Girondini davanti al tribunale rivoluzionario, l'ipocrisia di un processo costruito per uccidere,* cit. 27. Per d'Andlau, «non è raro sentire, Province unite, tutte contro Parigi, quando il Paris Saint-Germain si reca nelle arene meno sanguigne ma altrettanto tumultuose degli stadi che ospitano il calcio di Ligue 1. Una eco, un'impronta indelebile del processo ai Girondini, che sostenevano una Repubblica liberale basata sulla sovranità nazionale e sulla garanzia dei diritti individuali, ma soprattutto un potere politico meno centralizzato, dall'altro i Montagnardi che preannunciavano un potere forte e centralizzato, con una politica dell'eccezione, definita di salute pubblica».

105 R. Selmini, S. Crocitti, *La povertà tra messa al bando e criminalizzazione, riflessioni sulle nuove politiche di sicurezza e le persone senza fissa dimora*, in T.F. Giupponi, A. Arcuri (a cura di) *Sicurezza integrata e welfare di comunità*, Bologna 2022, 97.

106 F. Borlizzi, *Daspo urbano e governo delle città, riflessioni a margine di una ricerca empirica*, in Studi sulla questione criminale, 3 novembre 2022.

107 A. Algostino, *Sicurezza urbana e conflitto. L'ostracismo sociale e politico della città neoliberista e la città futura della Costituzione*, in Diritto pubblico, 2 (2024) 261-291.

duttile e sottratta allo spazio della mediazione e della responsabilità politica, una erosione delle garanzie che presidiano lo spazio dei diritti stessi.

Le limitazioni nello spazio urbano appaiono come tentativi di controllo o di aperta repressione, impensabili sul piano nazionale ove incontrerebbero ostacoli, anche di controllo costituzionale, mentre si ravvisa un generale rafforzamento del potere giuridico delle città.

Il riferimento è a quella serie di soggetti qualificati come pericolosi per la sicurezza pubblica e all'utilizzo dilatato del d.lgs. 159/2011, all'origine strumento eccezionale nell'ambito delle misure di contrasto alla criminalità mafiosa, poi si espande alla disciplina della sicurezza delle città, diviene diritto comune, un evidente capovolgimento rappresentato da un sottosistema punitivo, quello delle misure preventive, una zona franca, oltre i limiti del diritto penale, oltre i limiti garantiti dalla politica criminale, per combattere un nemico con algidi criteri di efficacia ed efficienza[108].

La funzione declamatoria e propagandistica del diritto punitivo è esemplificata dallo sviluppo di misure ante o extra delictum, destinate a persone colpevoli solo della loro emarginazione, una espansione di quello che è stato efficacemente definito, un triplo binario[109] del sistema, in crisi, delle punizioni.

Queste contraddizioni si addensano in un modello di città e di sicurezza ripiegato sull'ordine pubblico, inteso come controllo politico e esclusione sociale, di difficile lettura nella prospettiva della Costituzione[110].

La specializzazione dello spazio urbano ha condotto, infine, a una prima e non edificante reazione a questo fenomeno, da parte delle comunità politiche interessate (su base internazionale o statuale, in massima parte), consistita principalmente in preoccupanti pratiche di ridefinizione degli spazi politici: zonizzazione, militarizzazione dei confini, costruzione di muri[111].

Questa tendenza globale realizza, incidentalmente, la funzione di perimetrare le città per separare i cittadini, che in quanto stabilmente insediati all'interno della polis godono dei suoi diritti, dai barbari che ne sono esclusi.

Si tratta di un'impostazione di tipo securitario, che sta già influenzando incisivamente le politiche di governo del territorio nelle città europee, ma che non produce gli effetti desiderati, né per chi gode di ampia protezione vivendo all'in-

108 T. Padovani, *Prefazione*, in F. Sgubbi, *Il diritto penale totale*, Bologna 2019, 7-22.

109 L. Ferrajoli, *Giustizia e politica, crisi e rifondazione del garantismo penale,* Roma-Bari 2024, 156.

110 A. Algostino, *Sicurezza urbana e conflitto. L'ostracismo sociale e politico della città neoliberista e la città futura della Costituzione*, cit..

111 F. Pinto, *I muri che dividono: dalle città alle gated communities*, in G.G. Nobili, M. Grimaldi, F. Coppola (a cura di), *Abitare città sicure*, Milano 2024, 91-112.

terno delle mura urbane né, tantomeno, per chi preme dall'esterno, alla ricerca di una minima giustizia territoriale, ove la diseguaglianza[112] perimetra e connota le città dentro le città.

Rinasce l'idea di limite e le questioni che le sono connesse, «Lontan da città, lontan da santità», annotava Ludovico Antonio Muratori[113]. Quando fuori delle mura si apriva uno spazio non protetto, dove le epidemie colpivano più duramente che nelle città, dove le carestie imperversavano più feroci che entro le mura urbane.

La forte tentazione di indagare, in una logica di difesa sociale, il complesso rapporto tra dimensione spaziale e giuridica fa emergere alcune delle parole più abusate nel lessico prescrittivo urbano: tolleranza zero, politiche di sicurezza situazionale, urbanistica degli spazi difendibili, protagonismo delle vittime, privatizzazione del benessere della sicurezza, controllo comunitario.

Mentre, in verità, la necessità di ricomporre un ordine delle cose e dei comportamenti si scontra con il tramonto dell'originaria idea di prevedibilità[114].

Perduta una idea, una visione del mondo e dell'ordine sociale, la città viene avvertita come disordinata, segnata da plurime forme di degrado, ma la verità è che il convivere nelle città è divenuto sempre più imprevedibile[115].

Si riproducono gli esiti delle prime note ricerche che derivano dal dipartimento di sociologia di Chicago, si pone la grande città, con i suoi problemi di ordine, al centro della propria conoscenza, alla ricerca di un continuo equilibrio[116] biotico che non viene raggiunto e mantenuto, a causa dei processi di urbanizzazione, la diversità di costumi, lingua e cultura, la differenziazione econo-

112 A. Algostino, *Sicurezza urbana e conflitto. L'ostracismo sociale e politico della città neoliberista e la città futura della Costituzione*, cit.. «Le dinamiche del conflitto sono riprodotte plasticamente nel corpo materiale delle città, nei quartieri, negli edifici, vie e piazze, come nella cultura e nelle politiche che innervano il concetto di sicurezza urbana». «Non esiste una definizione univoca di sicurezza urbana, nella Costituzione il sintagma non compare e la stessa definizione legislativa ne riflette il carattere polisemico {...} viene a costituire dunque un dispositivo di quella governamentalità che provvede al controllo e alla sottomissione di quanti si situano nello spazio della divergenza sociale e politica».

113 P. Camporesi, *Il pane selvaggio*, Milano 2016, 155. Spazi «dove banditi soldati regolari, gruppi di disertori o di sbandati spesso uniti a bande di vagabondi grassavano e violentavano, bruciavano e ricattavano, diffondendo timori e paure. Al primo sospetto di peste le porte della città si aprivano per ricacciare nelle campagne, birbanti, vagabondi, cinganti, lebbrosi, impiagati e simil sorta di gente che non eserciti qualche arte e non voglia procacciarsi il pane se non con il mezzo troppo comodo di mendicarlo. Frotte di miserabili, di irregolari, di paltonieri, di ammalati dovevano prendere le vie dei campi: primaria era la necessità di alleggerire la città di abitatori, di allontanare forestieri e questuanti, fatta eccezione dei poveri nativi già divenuti cittadini della terra».

114 M. Pavarini, *Bologna, riflessioni sul degrado*, cit.

115 Ibidem.

116 M. Pavarini, *Tesi di fondo per una politica della sicurezza urbana nella Regione Emilia Romagna*, in Quaderni di Città Sicure, 1 (1995) 9-21.

mica, fenomeni irrelati che pongono sempre nuovi problemi di ordine sociale, insieme a conflitti e momenti di disorganizzazione sociale e individuale.

L'impossibilità di assicurare un processo osmotico fra le varie aree delle grandi città è strettamente correlata al territorio post-metropolitano che è essenzialmente de-territorializzante, anti-spaziale.

La città moderna non è neppure una città in senso proprio perché non si fonda più sulla relazione esclusiva con chi la abita, il cittadino, il consumatore. Ogni forma di città è dissolta, ora c'è un'unica forma urbis, meglio, un unico processo di dissoluzione di ogni identità urbana[117].

La sua cifra costitutiva è una intrinseca e ineliminabile contraddizione[118], un territorio senza frontiere senza limiti dove l'appartenenza non è più di natura culturale politica ma solo fiscale[119].

La possibilità stessa di fissare confini alla città appare oggi inconcepibile, o, meglio, si è ridotta ad un affare puramente tecnico-amministrativo[120].

Si è di fronte a un paradosso, la storia della città è la storia di diverse forme di organizzazione dello spazio. Non esiste la città, ma le città soltanto[121], uno spazio indefinito, omogeneo e indifferente.

Questo processo era già iniziato con la metropoli moderna, ma oggi soltanto tende ad esprimersi nella sua compiutezza.

Si definisce quale città questa porzione di terreno per ragioni assolutamente occasionali ma non si può più parlare di vincoli e appartenenze. Il principio di utilità è sostituito da quello del piacere e, segnatamente, cade ogni prevedibilità, con la primazia della probabilità, del caso e dell'insicurezza, perché il territorio post-metropolitano è la negazione di ogni possibilità di luogo[122].

117 M. Cacciari, *La Città*, cit., 27.

118 Ibidem, 65.

119 M. Pavarini, *Bologna, riflessioni sul degrado*, cit..

120 M. Cacciari, *La Città*, 51.

121 M. Cacciari, *Quando la città non ha più confini,* Repubblica, 23 marzo 2004. «La *polis* greca non è *l'urbs*, tanto meno la *civitas*; la città mediterranea medievale non è quella barocca; la città moderna non è la metropoli contemporanea, e quest'ultima non è la città dove ora abitiamo».

122 M. Cacciari, *La Città*, cit..

3. SUONO E ORDINE, IL DIRITTO ALL'IDENTITÀ CITTADINA

Norma positiva, *nomos*, è inteso in senso musicale[123], indica sia il canto sia la norma che lo disciplina, la musica è arte normativa per eccellenza, è forma intrinseca e originaria di una legge.

Per un riservato e eccentrico compositore di culto del panorama della musica contemporanea, Giacinto Scelsi, occorre soprattutto che la musica non produca confusione di suono, ove il giusto suono è una relazione fra confusione e ordine.

È il suono, come base della forza[124], che ha bisogno di un suo spazio vitale ad esso proporzionato, allo stesso modo dell'uomo che non può respirare e sopravvivere a lungo se stretto in una folla o in un luogo angusto.

La musica cambia secondo le epoche, i popoli e le latitudini nell'ambito della stessa Europa, ma la sua essenza è il suono, è il suono che conta, di per sé e senza la musica.

Allora è possibile analizzare le concatenazioni di circostanze per cui la musica occupa una posizione esemplare per spiegare, nella sua genesi, la particolarità del razionalismo occidentale e del razionalismo giuridico moderno[125].

E dunque, in questa prospettiva, si scandagliano i processi attraverso i quali le diverse culture umane hanno sviluppato i loro sistemi musicali, le relazioni fra musica e società, come la stereotipicità delle formule musicali legate alla funzione magico rituale della musica, poi lo sviluppo della musica come arte legata ad uno status sociale e il suo allontanamento da una funzione esclusivamente religiosa, fattori che permisero di passare dalle formule melodiche alle scale tipiche, dalla musica polifonica all'armonia degli accordi.

123 T. Gazzolo, S. Pietropaoli (a cura di) *Manuale di filosofia del diritto, teoria e storia del pensiero giuridico*, Macerata 2024, 31-35. «Platone riprenderà questa accezione arcaica del *nomos* per attribuire alla musica un ruolo primario nella formazione di un cittadino metrios (misurato) e come tale disponibile a recepire *eunomia*, il buon ordinamento attraverso i nomoi politici. La funzione è quella di persuadere il destinatario, l'uditorio, prima di ricorrere alla costrizione. La tradizione di un corpus normativo consuetudinario era demandata al canto, per essere ricordati i *nomoi* venivano musicati. Il legislatore opera questo: l'armonizzazione di violenze giustizia, insieme; congiunta con *dike*, bilanciate da *dike*, *bia* perde la connotazione originaria di violenza per assumere quella della forza. Il *nomos* è ciò che rende possibile concordia e ordine, l'unità del *nomos* garantisce l'unità della *polis*».

124 G. Scelsi, *Il sogno 101*, Macerata 2019, 5-8. Un eccelso compositore, interprete della musica di Scelsi, Stefano Scodanibbio, nei suoi illuminanti scritti, ha perfettamente raccolto le citazioni sulla musica: senza la musica la vita sarebbe un errore (Nietsche), la musica sarebbe stata la comunicazione ideale fra le anime se non fosse stato inventato il linguaggio (Proust), delle musiche così belle? Cerco di mettere insieme delle note che si amino tra di loro (Mozart). Nell'introduzione, Giorgio Agamben definisce i febbrili taccuini «sillabario di macerie», completato con il «mio battito cardiaco inesorabile», la musica di Scodanibbio non è musica è magia {...} scompare ogni differenza fra la materia, la mente e Dio. Così, S. Scodanibbio, *Non abbastanza per me*, Macerata 2019, 159.

125 M. Weber, *Sociologia della musica*, Milano 2017, 149-156.

Allo stesso modo della musica, la scienza giuridica europea, profondamente coinvolta nell'avventura del razionalismo occidentale[126], discende da nobili genitori, il padre è il rinato diritto romano, la madre la chiesa di Roma, la figlia scelse di stare con il padre, il diritto romano, e abbandonò la dimora materna, cercò una nuova casa e la trovò nello Stato.

Max Weber, nella sua sociologia della musica, coglie il passaggio verso il razionalismo moderno, nella sua essenza musicale, attraverso il pianoforte quale mobile borghese[127], uno strumento domestico che esige uno spazio chiuso di media grandezza mentre l'organo esige uno spazio chiuso di proporzioni enormi.

Nella ricerca delle somiglianze fra musica e diritto[128], si potrebbe partire dall'idea che la libertà vada trovata nelle regole e i diritti non sono illimitati perché collegati a doveri[129]. Il diritto comporta regole, vincoli, limiti, dicotomie concettuali sul piano teorico e loro ricomposizione sul piano pratico, ha qualcosa di artistico[130].

La musica non solo è essenziale alla natura dell'uomo moderno ma ha radici profonde che si situano nel passato[131], unisce in forme che accrescono o sincronizzano il senso di vitalità e volontà; oltre ad ampliare la coscienza, in quanto l'identità individuale viene resa più vivida e nel contempo partecipe.

Allo stesso modo della voce, che nomina chiamando, che precede ogni possibile condizione di linguaggio, ne sonda i limiti, ne abita i margini.

In senso proprio, la voce non dice, mostra: nominando qualcosa del mondo, lo annuncia. La voce non coincide con la parola, bensì prende corpo in uno spazio intermedio fra il segno (la parola)[132] e il discorso che l'articola.

126 Carl Schmitt, *Ex captivitate salu*s, Milano 1987, 71-72.

127 M. Weber, *Sociologia della musica*, cit. 149-156.

128 Per una esemplare analisi critica, R. Palavera, *Il penalista e il suo spartito, l'imprescindibilità del segno nel diritto penale,* Pisa 2018, 13-22.

129 S. Cassese, *Varcare le frontiere*, Milano 2024, 137. «In che modo rigide norme e libertà espressiva possono convivere? ... vi sono analogie più profonde: tra musica e diritto, vi sono traslazioni, simmetrie, dilatazioni, ribaltamenti, tutte trasformazioni geometriche che rispondono a un ordine sistematico che Bach coltivò. Nella ricerca delle somiglianze fra musica e diritto, partendo dalle variazioni Goldberg di Bach e dall'idea che la libertà vada trovata nelle regole».

130 V. Marcenò, *Il primo libro di diritto*, Torino 2025, 91.

131 C. Henderson, *Il libro degli esseri a malapena immaginabili*, Milano 2012, 171. La musica è senz'altro una innovazione che accresce la coscienza e la dedizione alla vita, sperimentare con il ritmo, le dinamiche, l'armonia il timbro è un modo per esplorare ed espandere la natura e i confini della coscienza stessa. La musica è quantomeno veicolo degli aspetti essenziali della nostra esistenza.

132 E. Montanari, E. Pitocchi, *Noi non crediamo nello stile, la ricerca vocale di Demetrio Stratos*, Ravenna 2024, 14. In questo movimento la voce ritrova il suo essere iniziale. La voce è il lampo che convoca la figura, l'immagine-somiglianza che la voce manifesta, della cosa che chiama. Da qui il suo sottrarsi ad ogni possibile definizione: nel nominare, non designa la cosa denotata, bensì la evoca, la chiama nel discorso, la lascia letteralmente avanzare nella lingua. Demetrio Stratos è stato la voce dell'oltranza, non luogo della musica dove si incontravano

In questo senso articolare la voce significa, in senso autentico, retrocedere fino a situarsi alla sorgente del linguaggio.

Similmente alle vicende del linguaggio, che è storia dell'umanità, della sua eredità che l'uomo apprende all'interno della sua comunità, nella sua tradizione e che tutto abbraccia, il diritto presenta una sua origine e una piena consanguineità con la poesia.

Diritto e poesia camminano di pari passo e si contaminano in tutte le loro componenti.

Lingua, costume, immagini[133] e diritto, quali luoghi di libertà, si compenetrano strettamente l'uno con l'altro, in virtù di una forza che domina il singolo individuo.

Così Jacob Grimm, giurista, allievo di Savigny, celebre nel mondo per aver raccolto insieme al fratello Wilhelm le fiabe della tradizione europea germanica, scopre che diritto e poesia stanno quindi insieme: la lingua, per Grimm, è un luogo in cui le parole sorgono libere e spontanee, il misterioso legame con le cose, che ci si trovi a parlare di diritto o a declamare versi[134].

Una comune attenzione per la dimensione storica, culturale e collettiva del fenomeno giuridico, in grado di cogliere, rispetto alla prospettiva della legge dello Stato, una diversificazione nell'evoluzione del concetto stesso di diritto.

Per Grimm, come per Savigny,

> «i giudici si chiamano *finder*, trovatori, perché essi trovano il giudizio, giudicano, così come i poeti si chiamano *finder*, *trobadores*, trovatori a entrambi viene dato il nome di *schaffer*, poiché essi creano, determinano assegnano un ordine.
> Poeti e giudici, entrambi trovano: nella poesia popolare quello che gli uni cantano, nella consuetudine quello che gli altri applicano»[135].

Nel fondo, il diritto è il risultato dell'incessante agire di un popolo, che vede inevitabilmente riflesso il suo spirito, come accade nella lingua.

La convinzione di Grimm e Savigny è che si deve consentire di valutare il diritto dal punto di vista della poesia e di rivendicare l'impronta vivente nell'uno e dell'altro, in quanto sono sorti insieme dallo stesso alveo, hanno camminato di pari passo e si sono contaminati in tutte le loro componenti.

sperimentazione estrema sulle possibilità vocali umane e popular music. A. Bedin, *Musica spontanea / omaggio a Demetrio Stratos*, Milano, 2025.

133 H. Bredekamp, *Immagini che curano, la psicoanalisi visiva di Sigmund Freud*, Milano 2025, 124-139.

134 J. Grimm, *La poesia nel diritto*, a cura di L. Garofalo e F. Valagussa, Venezia 2024.

135 Ibidem.

Muovendo dal linguaggio, quale privilegiato punto di osservazione, il diritto, come la poesia, è un prodotto della storia del popolo, delle caratteristiche identitarie di una comunità nella sua spontaneità creatrice, sono entrambi manifestazioni che non hanno una vita separata.

In questo modo si mescolano dimensione sociale e collettiva del fenomeno giuridico in grado di cogliere, rispetto alla prospettiva della legge dello Stato, una diversificazione nell'evoluzione del concetto stesso di diritto.

La lingua, per Jacob Grimm, è storia dell'umanità, la sua eredità, l'uomo la prende all'interno della sua comunità, un'eredità identitaria corale, un patrimonio di avvenimenti.

Secondo questo orizzonte politico e giuridico, il diritto matura nella consuetudine e nell'usanza, è un'articolazione libera di meccanismi sociali.

Per Gomez Davila, intellettuale colombiano, autore di cinque volumi di scoli, aforismi, ma anche di una raffinata opera il *De iure*, una superba riflessione sui temi del diritto, giustizia e Stato[136], nessuno può vantarsi di aver inventato la sua lingua o il diritto. Le regole di diritto e la lingua sono prodotti degli uomini, ma non sono invenzioni riconducibili a loro[137].

Il legittimo diritto positivo non consiste nell'impossibile prodotto di un accordo esplicito e solenne ma si risolve nell'accumulazione storica di regole sostenute dal consenso quotidiano e implicito[138] degli uomini, il diritto, al pari della lingua, non ha un'origine individuale.

> «Le parole della poesia più pura o della prosa più tersa sono orme di avventure meschine, travagliate o sanguinose e i diritti più insigni sono vestigia delle occupazioni quotidiane nell›agricoltura e nella battaglia, così la scienza giuridica scopre le fonti di venerabili istituzioni fra muschi dei decomposti e licheni putridi, il diritto e la lingua rappresentano dunque l›impronta della storia sulla carne umana.
> Il diritto matura nella consuetudine e nell'usanza, sotto il sole tutti i giorni, lo Stato legittimo è il fogliame augusto dei fasti autunnali, la giustizia fruttifica nel tempo. La storia estrae da cave oscure le statue che erige sopra le acropoli sublimi"[139].

136 N.G. Davila, *Nuevos escolios a un texto implicito*, Roma 2019, 112. «La condizione necessaria e sufficiente del dispotismo è la scomparsa di ogni specie di autorità sociale non conferita dallo Stato».

137 L. Garofalo, *Il giuridico in Gomez Davila,* in *La poesia oltre i giuristi*, Venezia 2024, 379-429. «Negli *Escolios* emerge una critica corrosiva risparmiata nel *De iure*, nei confronti della polizia, che agisce quale tutrice in via esclusiva dell'ordine con una pervasività che continua ad aumentare perché si mira a renderla presente a tutti gli atti dell'uomo, all'uso arbitrario e manipolativi della legge, alla deriva burocratica dello Stato a base democratica ove obbedire alla legge che dipende dalla volontà maggioritaria è obbedire al capriccio».

138 Ibidem, 379-430.

139 N.G. Davila, *De iure,* a cura di L. Garofalo, Milano 2019, 271.

Si tratta dunque di comprendere se il diritto all'identità anche culturale possa essere declinato nella prospettiva, appunto, dell'intera comunità cittadina, quale valore costituzionalmente protetto.

Affiora così un diritto all'identità cittadina in relazione con il patrimonio di valori di una comunità riconducibili alla sua identità storica, politica e sociale[140], quando la personalità del cittadino privato è lesa in ragione della sua appartenenza alla comunità, che a sua volta si caratterizza per una precisa identità culturale.

Si dispiega un diritto all'identità cittadina, il cui presupposto, la sua condizione determinante si definisce nella dimensione storica e spaziale della città.

In conseguenza della negazione della dignità delle persone trattenute nel CIE, in ragione delle condizioni estremamente degradate in cui vi sono trattenute, una pronuncia di legittimità ha stabilito che il Comune, per l'insieme dei valori umanitari e solidaristici contenuti dello Statuto comunale, aveva subito una lesione del diritto alla sua identità storica, culturale, politica e sociale, costituzionalmente protetta, art. 114 cost.

Nella decisione emerge, quale segno dell'epoca, la sussidiarizzazione[141], il modo con cui gli Stati scaricano le proprie responsabilità, in questo caso il panico da immigrazione, sulle città che serrano i ranghi.

Un diritto della Città, che si inquadra nella molteplicità delle specifiche caratteristiche e manifestazioni del diritto all'identità personale, ma che viene, tra l'altro, posta in relazione con il patrimonio di valori di una comunità, riconducibili alla sua identità storico, culturale, politico e sociale, e andrebbe inteso come «senso di essere qualcosa di specifico[142], quel qualcosa che consente di cambiare, rimanendo sé stessi.

Emerge dunque un diritto alla identità cittadina, quale conseguenza diretta dell'evoluzione generale dell'ordinamento, della coscienza partecipativa del singolo alle vicende della comunità in cui vive, in conseguenza di fatti illeciti particolarmente gravi di grande impatto sociale quando gli stessi incidano direttamente sulla posizione della comunità stessa.

140 Cassazione civile, sez. 1, 19 settembre 2023 n. 26801.

141 Z. Bauman, *Sintomi alla ricerca di un oggetto e di un nome*, in H Geiselberg (a cura di) *La grande regressione*, Milano 2017, 40.

142 F. Valagussa, in J. Grimm, *La poesia nel diritto*, a cura di L. Garofalo e F. Valagussa, Venezia 2024, 94. Nella pronuncia di legittimità, Cassazione civile n. 26801/2023, riaffiorano le tracce della concezione del giuridico, che emerge in Grimm, una eredità identità corale, patrimonio di avvenimenti, storia comune che assume rilevanza anche nell'ordinamento vigente. Quando il singolo privato cittadino titolare del diritto all'identità culturale possa promuovere iniziative a fronte di condotte lesive dell'ideale patrimonio, quando il comportamento del terzo danneggi non il singolo ma il patrimonio culturale della collettività, quando la personalità del cittadino privato leso in ragione della sua appartenenza alla comunità che a sua volta si caratterizza per una precisa identità culturale, forme concrete attraverso le quali il diritto all'identità culturale può ricevere tutela.

Non una qualsiasi vita, ma le singole vite nella particolarità di tempi e luoghi. La necessaria premessa perché si stabiliscano cooperazioni fra ordini sociali autorganizzati e istituzioni, coniugando iniziative sociali spontanee[143] con funzioni e servizi gestiti dalle autorità locali.

Il complesso di queste relazioni comunitarie conduce ad una maggiore valorizzazione del principio di differenziazione, ad ipotizzare il riconoscimento di «Comuni - Città»[144], articolati nei termini di soggettività plurali per tutelare meglio gli interessi delle comunità interessate.

Uno scenario che potrebbe aprire, nell'ambito della prevenzione della criminalità, ad un diritto penale minimo e a politiche non penali, dove il garantismo penale si coniuga con il garantismo sociale[145], concorrendo l'uno e l'altro alla convivenza civile e al benessere sociale dello spazio urbano.

Un processo che si fa nel tempo, una idea complessiva e unitaria, dove idee e fatti si intrecciano e si spiegano vicendevolmente, solo così nasce un insieme di continuità e di sviluppo[146], un sentirsi in un alveo comune, una connessione interpretativa con l'intero passato, dove il che fare non si elabora nella tecnica ma si determina nella storicità del paese[147].

Una memoria collettiva, una «archeologia della nostalgia»[148] attraverso il ricordo di un passato collettivo, è condizione indispensabile nella formulazione di senso di comunità[149].

Sotto questo profilo, rimane, per così dire, un lascito, una connessione interpretativa con l'intero passato[150] e anche con la validità territoriale del diritto, con il suo potere legittimante che lo fa funzionare in maniera affine agli altri saperi.

Eppure la società globale tende a schiacciarsi sul presente togliendo peso sia alla tradizione sia al futuro, una ipertrofia del presente[151], che tenta di allestire pacchetti di affidabilità.

In questo quadro, si mette in moto una profonda ristrutturazione di quel rapporto fra diritto e territorio che tradizionalmente atteneva allo Stato nazione.

143 H. Lefebvre, *Il diritto alla città*, Padova 1976.

144 F. Giglione, *Differenziare i comuni: le città come nuovo soggetto di diritto?* cit..

145 L. Ferrajoli, *Giustizia e politica, crisi e rifondazione del garantismo penale*, Bari-Roma 2024, 299.

146 N. Irti, *Sguardi nel sottosuolo*, Milano 2025, 240.

147 N. Irti, *Lo spettatore*, Milano 2022, 156-157.

148 J. Boardman, *Archeologia della nostalgia. Come i Greci reinventarono il loro passato*, Milano 2004.

149 I. Baldriga, *Estetica della cittadinanza, per una nuova educazione civica*, Firenze 2020, 53.

150 M.R. Ferrarese, *Le istituzioni della globalizzazione,* Bologna 2002, 41-42.

151 Ibidem.

Una stratificazione di mitologie[152], che si pretende utilizzare per il presente, mentre la società si trasforma sempre più in multiculturale e deve fare i conti con plurali processi di globalizzazione, con la irruente rapidità di processi di attività che sembrano riconoscere solo l'esistenza dell'attimo presente, da qui crisi del diritto e crisi dello Stato, un senso di smarrimento, la sensazione angosciante di essere in balia di trasformazioni che condizionano il nostro vissuto quotidiano.

Una carenza di progettualità che porta a rimpiangere quel mondo che era, secondo il titolo del primo capitolo del grande romanzo autobiografico di Stefan Zweig, il mondo della sicurezza[153], il tempo della civiltà borghese, l'età d'oro della sicurezza, in cui tutto sembrava duraturo e lo Stato stesso appariva il sommo garante dei diritti che concedeva ai cittadini.

Una contraddizione del presente, segnato da una progressiva crescita di attenzione dei diritti e, contestualmente, da una complessa rete di obblighi, adempimenti e divieti, una tendenza fomentata dai continui provvedimenti legislativi in materia di sicurezza urbana e immigrazione, che ampliano il raggio delle competenze normative delle amministrazioni comunali ma intersecano l'esercizio di vere e proprie libertà individuali.

L'attuale età dei diritti[154] è attraversata da una profonda contraddizione, i diritti sono limiti e fondamento delle scelte incriminatrici, da un lato circoscrivono ma dall'altro ampliano la portata del diritto punitivo[155].

Mentre il post-moderno è dominato da un senso di smarrimento, di retrotopie[156], di acuta incertezza e rischio.

Un tempo che è solcato da un senso di nostalgia verso il passato che cerca disperatamente conforto nella memoria per sfuggire alle incertezze del domani, da intense dinamiche che si riflettono in un divenire dominato da un rumore, *slaugh ghairm*: dal grido di battaglia dei morti negli Highlands scozzesi, discende e si espande nel mondo un'altra parola: lo slogan[157].

4. SUONO, LE CITTÀ SORGIVE

Dal programma della Comune, Parigi, 2 floreale - 22 aprile 1871:

152 P. Grossi, *Il diritto in una società che cambia*, 2018, 109-113.

153 S. Zweig, *Il mondo di ieri*, Milano 2014, 11.

154 N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Torino 1990.

155 F. Palazzo, F. Viganò, *Diritto penale, una conversazione*, Bologna 2018, 60.

156 Z. Bauman, *Retrotopie*, Roma Bari, 2017.

157 E. Canetti, *Massa e potere*. Milano 1981, 52. «La parola urlo, grido era il grido di battaglia dei morti; ne è derivata più tardi la parola slogan: La denominazione del grido di guerra delle masse moderne deriva dall'esercito di morti degli Highlands».

> né dominare, né essere dominati, è in fondo tutto il tema della dichiarazione. Vivere liberi, e, essendo liberi, felici, ecco tutto quello che Parigi reclama, e che la soddisfa più dei privilegi, del monopolio, dell'autorità di cui ha goduto fino a questo momento.
> Non vuole più essere che un eguale, e questa libertà che reclama per sé, vuole essere la prima a farne beneficiare gli altri[158].

Secondo una ben nota definizione della filosofa Hannah Arendt, la *polis* era vista come una isonomia, non una democrazia, dove i cittadini vivevano in condizioni di non governo[159], senza divisioni fra governanti e governati.

Il termine governo ha un significato negativo come dominio, un sistema in cui alcuni comandano e altri sono comandati[160], l'autentico spirito politico del cittadino greco era quello di non voler comandare, né essere comandato[161].

Occorre dunque guardare dietro il paravento[162], per osservare quel fenomeno per eccellenza che è il potere politico[163].

Un potere politico universale e immanente al fatto sociale, ma che si realizza in due modalità principali: potere coercitivo e potere non coercitivo, dove il potere politico coercitivo non è il modello del vero potere, ma semplicemente un caso particolare[164].

La politica è una dimensione spaziale, nella relazione, essere liberi nella *polis* è essere liberi dalla disuguaglianza connessa a ogni tipo di dominio[165] e muoversi in una sfera dove non si doveva governare né essere governati, un'esperienza partecipativa paritaria e plurale, incompatibile con lo schema di organizzazione gerarchica e verticale del comando.

158 *I giorni della Comune, Parigi 1871*, Roma 2021, 116.

159 H. Arendt, *Sulla rivoluzione*, Torino 2006, 26.

160 H. Arendt, *Vita activa, la condizione umana*, Milano 2017, 62.

161 A. Caravero, *Democrazie sorgiva, note sul pensiero politico di Hannah Arendt*, Milano 2019, 18-29.

162 N. Bobbio, *Il problema del potere*, Torino 2020, 89.

163 Cfr, per l'ambito letterario, una raccolta di saggi su uno dei maggiori intellettuali italiani, Leonardo Sciascia, alle prese con il potere, gli ordinamenti, B. Pischedda, *Il Pesce volante, Studi su Leonardo Sciascia, il potere e la scrittura,* Milano 2026.

164 P. Clastres, *La società contro lo stato*, Milano 2021. Nelle popolazioni dette primitive, la grande diversità si distingue essenzialmente per il senso della democrazia e per la propensione all'eguaglianza, in effetti la mancanza di stratificazione sociale e di autorità del potere sono il tratto fondamentale della loro organizzazione politica. Un tratto che stupì profondamente gli europei che per primi vennero a contatto con quei popoli, le caratteristiche della leadership sono individuate nella funzione di paciere, nell'obbligo della generosità e nella capacità oratoria.

165 H. Arendt, *Sulla rivoluzione*, cit., 27.

Mentre sono complici con la storia umana della distruzione, quelle teorie che equiparano il potere politico all'organizzazione della violenza[166].

L'esperienza politica in uno spazio pubblico è un'esperienza di felicità, quello spirito dell'inizio in uno spazio politico concreto che non riproduce la verticalità del comando, come il sistema dei consigli[167], un costitutivo intreccio di libertà e potere, pluralità e partecipazione corale.

Quando le persone sono state insieme in qualsiasi tipo di spazio pubblico hanno formato consigli e, in ciascuno di questi gruppi molto eterogenei, un incontro casuale di persone si è trasformato in un'istituzione politica.

L'uomo può costruire il suo avvenire, ma non può fabbricarsi un passato, può solo conservarlo[168], per converso, sono gli agenti di sradicamento che rinviano alla forza, finendo spesso per trasferire il loro operato in regole giuridiche. Si pensi allo Stato moderno: non solo crea diritto e detiene il monopolio della forza ma è il risultato di uno sradicamento.

Al di fuori della possibilità di fondare la città e le sue istituzioni bisogna tornare a cercare la giustizia nel gesto individuale, nell'attenzione per l'altro nel compimento del proprio dovere.

Il concetto di democrazia sorgiva[169] ha la virtù, tutta arendtiana, di esaltare l'aspetto generativo invece che quello oppositivo, dell'interazione plurale all'interno delle Città.

Si potrebbe semplicemente affermare che «la democrazia sorgiva evita di sostanziarsi innanzitutto nel suo essere contro, ovvero si propone essenzialmente come affermativa invece che negativa"[170].

Una voce la cui manifestazione emozionale viene dal godimento di una pluralità relazionale corporea e vocale. Come se la democrazia sorgiva avesse un suono che rivocalizza, ogni volta, la felicità creativa e generativa dell'inizio.

Se violenza e potere[171] sono termini incompatibili, allora si potrebbe sostenere il reinserimento della questione sociale e dell'ordine delle Città nell'ambito della pluralità interagente, l'affermarsi di politiche positive, generative e partecipative più che antagoniste e aggressive, emozioni non lontane da quelle che Arendt definisce come felicità pubblica e gusto per la libertà.

166 H Arendt, *La rivoluzione ungherese e l'imperialismo totalitario*, Milano 2024, 45-79.

167 H. Arendt, *Sulla rivoluzione*, cit..

168 T. Greco, *Curare il mondo con Simon Weil*, Roma-Bari 2023, 47.

169 A. Caravero, *Democrazie sorgiva, note sul pensiero politico di Hannah Arendt*, Milano 2019, 18-29.

170 Ibidem.

171 A. Del Noce, *Autorità*, in Enciclopedia del Novecento, Roma 1979. Sulla necessità di distinguere l'autorità intesa come guida, dal potere, ove il rifiuto dell'autorità ha condotto all'instaurarsi del potere; il totalitarismo rappresenterebbe in tal senso l'estensione massima del potere e la negazione dell'autorità.

Nei bisogni riconoscibili nell'ordine pluralistico dei diritti, è rintracciabile una difesa dell'impianto liberale del garantismo penale, in opposizione al «più relativistico positivismo della legge penale»[172], ove la libertà è sempre e soltanto la libertà di chi pensa diversamente[173].

Ma la pluralità implica una dimensione spaziale in senso stretto, materiale e fisico, dove i presenti devono vedersi e udirsi: la dimensione ideale è classicamente l'agorà una piazza pubblica, la politica nasce nell'infra[174], si afferma come relazione, avviene fra più persone e nello spazio fra di loro.

La condizione di ogni vita politica è il fatto che «gli uomini e non l'uomo vivono sulla terra e abitano il mondo»[175], e «la pluralità degli uomini, dalla quale sorge, nella sua grandezza e nella sua miseria l'intera sfera degli affari umani»[176], la questione riguarda appunto il nesso costitutivo fra la pluralità di esseri unici e il concetto della politica come spazio condiviso dell'interazione.

Il paesaggio sonoro della pluralità urbana ha una sua peculiarità, è diverso dal paesaggio sonoro della massa[177], è una fonosfera, un suono, che consente a tutti di essere visti e uditi[178].

Nel linguaggio, nel sistema di comunicazione verbale, tutto incomincia e scorre tra gli uomini, mentre nel silenzio[179] tutto si irrigidisce. Per questo motivo, il liberalismo borghese, la borghesia, è stata descritta nella sua essenza, con serrata critica e avversione, quale «classe discutidora»[180].

Eppure, chi discute intende contraddire, proprio in virtù del diritto a dire «no» reciprocamente[181], ma i cittadini, per essere autori dei diritti, devono poter partecipare in modo paritario.

172 G. Marra, *Il «giudice futurista» e la riforma del sistema penale*, Napoli 2024, 50.

173 H. Arendt, *Rosa Luxembourg,* Milano-Udine 2022, 87.

174 A. Caravero, *Piazze politiche. Corpi radunati e pluralità*; in Filosofia politica, 1 (2021) 89-102.

175 H. Arendt, *Vita activa, la condizione umana*, Milano 2017, 1.

176 H. Arendt, *Socrate*, Milano 2015, 62.

177 D. Palano, *Massa e folla*, in Filosofia politica, 3 (2020), 383-387.

178 A. Caravero, *Piazze politiche. Corpi radunati e pluralità,* cit.

179 E. Canetti, *Massa e potere*, cit., 356-357. «Buona parte dell'autorità di cui godono le dittature deriva dal silenzio, dal fatto che si accorda loro la forza concentrata del segreto, mentre è ripartita su molti e rarefatta nelle democrazie. Mentre si osserva con scherno che le democrazie sono parolaie, ciascuno chiacchiera di tutto, ciascuno si mischia in tutto, non succede nulla senza che già prima tutti lo sappiano, sembra che ci si lamenti per la mancanza di energia; in realtà si è delusi per la mancanza di segretezza».

180 C. Schmitt, *Donoso Cortés*, Milano 1996, 33. «Secondo Donoso proprio da questo deriva il fatto che non si decida, ma si cerchi piuttosto di intavolare una discussione, perciò egli definisce la borghesia una classe che discute, queste parole già la condannano per la sua volontà di sottrarsi alla decisione. Una classe che trasferisce tutte le attività politiche nel discorso, nella stampa e nel parlamento non è all'altezza di un'epoca di lotte sociali. Ovunque si può riconoscere l'insicurezza interna e la mediocrità della borghesia liberale nata con la Monarchia di luglio».

181 J. Habermas, *Nuovo mutamento della sfera pubblica e politica deliberativa*, Milano 2023, 73-94.

Al termine di quel grande manifesto contro il totalitarismo e a favore dei consigli rivoluzionari, La rivoluzione ungherese e l'imperialismo totalitario, Arendt se ne esce con un'asserzione penetrante, non dobbiamo dimenticare lo stupefacente fatto che la democrazia nel mondo moderno sembra funzionare solamente dove esistono organi locali[182] di auto amministrazione che hanno una sorprendente somiglianza con il principio del sistema dei consigli.

Una città sorgiva dimenticata, una città perduta[183], astorica, in ultima analisi di pertinenza delle regole che gli uomini si daranno autonomamente nel loro comunitario spazio politico.

Comunità ha in comune con immunità il lemma *munus*[184] nel significato plurivalente di obbligo, incarico, ufficio ma anche dono.

Il significato originario di *communitas*, quale dono reciproco, significa che nessun corpo politico può resistere senza un sistema immunitario di difesa. Allo stesso modo del termine «comune» che designa la forma emergente e sorgiva di governo, a seguito del processo sociale, poi politico, la città nasce perché la popolazione ha formato una *communitas* e i suoi abitanti vogliono agire «in comune»[185].

Eppure, nel moderno sistema securitario, l'insicurezza individuale e sociale, economica, finanziaria, ecologica, demografica, si coniuga con la pubblica insicurezza: l'insicurezza nazionale e internazionale, si trasforma progressivamente in stato di sicurezza[186], concentrato sulla salvaguardia, più simbolica che reale, dell'incolumità personale dei cittadini.

Mentre, da ultimo, nel quadro di una diversa articolazione delle scale di intervento, di una cura dello spazio pubblico attraverso una regolazione non

182 H Arendt, *La rivoluzione ungherese e l'imperialismo totalitario*, cit., 73.

183 A. Dal Lago, *La città perduta*, introduzione a, H. Arendt, *Vita Activa, la condizione umana*, Milano 2017, 25-26.

184 R. Esposito, *Immunità comune, biopolitica all'epoca della pandemia*, Torino 2022, 15. «Va osservata la relazione paradigmatica fra le nozioni di comunità ed immunità. Come nessun corpo umano così nessun corpo sociale avrebbe resistito nel tempo ai conflitti che lo attraversano senza un sistema protettivo. Tutto sta nella tenuta dell'equilibrio, entro confini compatibili, con la società che si intende salvaguardare, superati i quali si rischia il collasso».

«Lo stesso termine polizia settecentesco ha un ventaglio ampio coincide con il governo economico militare ma anche biologico medico, della popolazione per il rafforzamento dello Stato. Il medico è un funzionario dello stato. Ma conosciamo l'uso ricorrente della metafora della guerra nella descrizione della pandemia. Sono stati usati i termini, nemico, eroismo, trincee, armi e munizioni. Ma il linguaggio bellico ha una funzione divisiva, quando sarebbe opportuno richiamarci all'unità ed alla solidarietà.»

185 Y. Meny, *Le vie della democrazia*, Bologna 2024, 48. Spesso prima di reclamare uno statuto gli abitanti facevano un giuramento sulla volontà di unirsi «in comune», tutti gli statuti fanno riferimento a quest'idea di associazione volontaria, a partire dal primo conosciuto in Italia in forma scritta, quello di Pistoia del 1117.

186 M Barberis, *Non c'è sicurezza senza libertà, il fallimento delle politiche antiterrorismo*, Bologna 2017, 28.

rivale[187], il quartiere, la città o l'area metropolitana, possono assumere un ruolo autonomo e distinto nelle dinamiche di riorganizzazione spaziale per mantenere gradi significativi di libertà[188], per decidere del futuro sociale ed economico dei quartieri. Come nella figura paolina del *katechon*, che protegge dal male, non escludendolo, ma incorporandolo[189].

Si evita così «la cultura della mobilitazione e della paura»[190], arma prediletta, non solo dalle dittature, ma anche dalla competizione politica delle moderne democrazie.

Si dovrebbe innanzitutto conoscere un basso grado di regolamentazione[191], l'oggetto degli interventi dovrebbe assumere una natura prevalentemente sociale, quale parte dei diritti di cittadinanza, e non tendenzialmente securitario, la cui cura dipende dalla regolazione di ambiti che sono completamente rimessi alle autorità locali.

In uno Stato democratico di diritto, la pacifica convivenza andrebbe ricercata presidiando diritti fondamentali e beni socialmente rilevanti, senza perseguire generiche sensazioni di tranquillità[192], altrimenti l'ossessione per la questione sicurezza, la tutela di una comunità assillata da timori di contaminazione e invasione[193], a mezzo dell'aumento del diritto punitivo, comporterebbe quale unico risvolto concreto la criminalizzazione di condotte sintomatiche di pericolo, attraverso il «rinnovamento provvedimentale del diritto penale[194]», distanti dall›effettiva offesa a beni legittimamente tutelabili e senza l›intervento sussidiario del diritto penale.

In qualche modo, sono di nuovo i principi dello Stato di diritto a cercare di risorgere dei ruderi dello stato nazionale e di riprendere vigore su scala urbana:

187 F. Giglione, *Differenziare i comuni: le città come nuovo soggetto di diritto?* cit. In questa prospettiva, si registra la mancata chiarezza della funzione sicurezza urbana, sia nelle prime sentenze della Corte Costituzionale che sovrapponevano sicurezza urbana e sicurezza pubblica, Corte Cost. n. 196/2009 e n. 226/2010, sia in quelle più recenti che introducono una differenza fra sicurezza primaria e secondaria, ma non contribuiscono a distinguere significativamente le due diverse funzioni, Corte Cost. n. 285/2019 e n. 47/2024.

188 S. Vicari Haddock, F. Moularet, *Rigenerare la città, pratiche di innovazione sociale nelle città europee*, Bologna 2009, 59.

189 R. Esposito, *Immunità comune, biopolitica all'epoca della pandemia*, Torino 2022, 11.

190 F. Sgubbi, *Criminalità patrimoniale e microcriminalità economica: tendenze politico - criminali*, in S. Moccia e A. Cavaliere (a cura di), *Il modello integrato di scienza penale di fronte alle nuove questioni sociali*, Napoli 2016, 148.

191 F. Giglione, *Differenziare i comuni: le città come nuovo soggetto di diritto*? Cit.

192 V. Mongillo, *Ordine pubblico e sicurezza nel diritto penale: per un'ecologia concettuale quale viatico di razionalizzazione*, in Archivio penale (2025), 18-19.

193 A. Ceretti, R. Cornelli, *Oltre la paura, cinque riflessioni su criminalità, società e politica*, Milano 2013, 35.

194 G. Marra, *Il «giudice futurista» e la riforma del sistema penale*, cit., 45.

è sempre l'antico sogno, di imporre regole al potere[195], insieme all'immaginazione nell'arricchire e rinnovare[196], instancabilmente e dal basso, il contenuto della forma di governo urbano[197].

5. SUONO E VITTIME

La ragione umana è capace di giustificare quasi tutto[198], di rendere accettabile l'inaccettabile, allo stesso modo «dietro qualunque tragedia di cui l'essere umano sia stato autore consapevole, ci sono sempre una filosofia e una teoria».

Peraltro, la nascita della modernità secolare[199] ha coinciso con il tradimento dei principi dello stato di diritto, della Costituzione francese del 1791, dei diritti individuali, del pluralismo politico, ad opera delle forze che erano ricettacolo dei peggiori istinti populisti, dinamiche simili alle nostre contemporanee.

Nell'attuale momento storico coesistono due tendenze di fondo opposte[200], da un lato, il carattere globale degli attuali poteri, con una robusta importazione di modelli di criminalizzazione, in particolare della povertà attraverso una politica sicuritaria e punitivista, che estende l'ambito del controllo e della sorveglianza, in chiave repressiva e ritorsiva[201], in certe zone, verso coloro che un tempo erano definiti la schiuma della terra[202], gli indesiderati d'Europa, i non proprietari[203], dall'altra un carattere prevalentemente locale della politica e del diritto, dove è ancora possibile rintracciabile una declinazione della sicurezza come bene pubblico, quale diritto di ogni cittadino.

Queste ultime sono politiche, minoritarie, che tentano di contrastare la deriva sicuritaria prevalente, nella consapevolezza che le forme tradizionali di pena forniscono una risposta sempre meno adeguata e soddisfacente, in termini sia di giustizia che di efficace contrasto alla criminalità.

195 R. Bin, *Lo Stato di diritto*, cit., 119.

196 Y. Meny, *Le vie della democrazia*, Bologna 2024, 241.

197 C. Frugoni, *Paradiso vista inferno, buon governo e tirannide nel medioevo di Ambrogio Lorenzetti*, Bologna 2019, 97. «*Securitas* e *Pax* costituiscono un binomio nella concordia, l'affresco suggerisce una distinzione ancora più sottile: nella Città la sicurezza è nella pace dei suoi abitanti, non ci sono nemici, poiché la concordia fra i cittadini è la miglior cinta di mura delle città».

198 G. Zagrebelsky, *Introduzione*, in Albert Camus, *Riflessioni sulla pena di morte*, Firenze 2018, 15.

199 A. Camus, *L'uomo in rivolta*, Milano 2014, 134-149. Camus intercetta nell'uccisione del re - sacerdote, Luigi XVI, il punto di inserzione della nostra storia contemporanea, con la fondazione della divinità dell'uomo, *vox populi*, *vox naturae*, una trasposizione che viene così commentata da Jaures: il diritto siamo noi, il popolo.

200 G. Fiandaca, *Punizione*, Bologna 2024, 125.

201 L. Wacquant, *Parola d'ordine, tolleranza zero*, Milano 2000.

202 H. Arendt, *Le origini del totalitarismo*, cit., 372.

203 P. Costa, *Il Progetto giuridico*, cit., 335-359.

Ancora una grande e nitida distinzione che vede contrapporsi, a fronte delle grandi trasformazioni in atto, l'ossessione dello stato penale[204], con funzioni di controllo e disciplina e di ri legittimazione di poteri pubblici centralizzati ormai privati di altre fonti di legittimazione[205] e dall'altro il cittadino quale titolare di diritti, sociali, ma anche di protezione[206] e di tutela, di difesa dalla criminalità e dall'inciviltà.

Nondimeno, la scienza penologica[207], attraverso la comparazione, ha avanzato puntuali spiegazioni dei processi di cancerizzazione fondate sugli apparati istituzionali e burocratici, sul tipo di organizzazione decentrata, sul grado di burocratizzazione, più o meno spinto, delle istituzioni politiche e legali.

Il compito delle politiche democratiche orientate alla produzione di sicurezza è condizionato da un'accresciuta insoddisfazione nei confronti della giustizia punitiva classica, incentrata sull'autore di reato e di matrice inquisitoriale, che ha tradizionalmente impedito di soddisfare l'esigenza sempre più avvertita nei nostri tempi di dare voce alle vittime dei reati, un paradigma vittimario[208].

Da qui il rinnovato interesse che suscitano oggi la prospettiva della prevenzione e della mediazione, quest'ultima meglio definita una costante antropologica.

Sono entrambe reazioni al reato prive di significato ed effetti punitivi, quantomeno intesi nell'accezione tradizionale.

Si assiste ad una convergenza, nella letteratura criminologica, dalla preoccupazione per le cause della criminalità, dalla centralità del criminale a quella delle sue vittime e alla cittadinanza.

Se il ruolo sempre più protagonistico della vittima contribuisce ad imprimere indubbiamente una spinta al sistema in senso repressivo[209], può essere superata la logica di un diritto penale che offre alla vittima una risposta solo simbolica[210], rappresentata dal quantum della sanzione inflitta, per rimarginare il fatto costituito dal tradimento del rapporto fiduciario.

204 A. Garapon, D. Salas, *La repubblica penale,* Macerata 1998.

205 T. Pitch, *Sono possibili politiche democratiche per la sicurezza?*, in Rassegna italiana di sociologia, I (2001) 137-158.

206 R. Castel, *L'insicurezza sociale, che significa essere protetti?* Torino 2011.

207 Imprescindibile l'analisi comparativa dei modelli esplicativi di carcerizzazione contenuta in, M. Pavarini, *Governare la penalità,* cit., 39-50. Un tentativo di verificare le scelte di politica criminali sulla base del dominio della struttura socio economica, dove i paesi con organizzazione decentrata e corporativa spiccano per indici di criminalità minori e per un basso grado di afflittività rispetto ai paesi a economia neo liberista.

208 Il tema è magistralmente sviluppato da A. Bondi, *Vittima delle vittime*, in Jus online, (2025) 205-223.

209 F. Palazzo, F. Viganò, *Diritto penale, una conversazione*, cit., 91.

210 G. Mannozzi, G.A. Lodigiani (a cura di), *Giustizia ripartiva, ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna 2015, 113.

Da un lato teorie e tecniche di controllo orientate alle conseguenze piuttosto che alle cause, così da segnare i confini fra poveri meritevoli e classi pericolose, con la disseminazione di telecamere, polizie pubbliche e private, dall'altro, un tentativo di contrastare l'egemonia culturale e politica di queste politiche, puntando ad una prevenzione sociale e non solo situazionale, attraverso riqualificazione del territorio, messa in rete dei servizi pubblici e privati, creazioni di luoghi di partecipazione e socialità.

Eppure, il trasferimento di enfasi dai criminali alle vittime è rintracciabile secondo due teorie criminologiche paradossalmente opposte.

Per i realisti di sinistra inglesi, ma anche per la letteratura femminista, la vittima va presa sul serio, così come le sue paure, quale problema soprattutto per i più deboli e i più svantaggiati[211].

La sicurezza, come diritto di cittadinanza, va intesa e prodotta non soltanto dalle agenzie nazionali con un contrasto repressivo ma dalle istituzioni locali perché possano implementare politiche di prossimità e di vicinanza ai cittadini stessi.

Ma si tratta di una contraddizione, le inchieste di vittimizzazione[212] e le ricerche sulla paura della criminalità fanno da giustificazione sia alla criminologia attuariali, della vita quotidiana, conservatrici e amministrative sia alle criminologie del *welfare* che puntano ad una prevenzione sociale piuttosto che meramente situazionale, con una nozione inclusiva di cittadino.

Se la centralità della costruzione sociale della domanda di sicurezza ruota intorno alla prevenzione dei rischi di vittimizzazione[213] nelle relazioni interpersonali, come prevenzione del rischio individuale di vittimizzazione, sempre nuove forme di polarizzazioni sociali occupano la scena, attraverso usi populisti del diritto e della giustizia penale.

La questione è che il termine vittima è adoperato in maniera del tutto descrittiva, mentre vittima è termine ben più forte ed evocativo, che chiede di essere messa in rapporto con il vissuto personale[214], con la ricostruzione di sé, l'auto percezione come vittima.

Il focus sulla vittima potrebbe così fornire una cornice procedurale attendibile, eticamente autorevole, quale indicatore della cura istituzionale per il bene pubblico, ma potrebbe essere funzionale al processo di espansione delle politiche

211 J. Young, *Il fallimento della criminologia: per un realismo radicale*, in Dei delitti e delle pene, IV 3 (1986).

212 T. Pitch, *Sono possibili politiche democratiche per la sicurezza?*, cit.

213 S. Anastasia, *Polarizzazione sociale e sicurezza urbana, una ricerca in Umbria*, Roma 2021, 13.

214 T. Pitch, *Sono possibili politiche democratiche per la sicurezza?*, cit.

di controllo sociale, quindi, anche di quelle strettamente penali e repressive, allo stesso modo di quanto si registra nel mondo dell'essere delle politiche di sicurezza.

6. SUONO E CAPACITÀ

Detto per inciso, la domanda di sicurezza non invoca più repressione ma più controllo[215], non si offre come una domanda rigida ma aperta all'azione delle agenzie produttive locali, secondo i paradigmi istituzionali propri della post-modernità.

La sicurezza è diventata un elemento centrale nel governo della società contemporanea, sul piano istituzionale si è evidenziato come prevenzione e contrasto alla criminalità abbiano comportato una progressiva devoluzione di competenze a enti diversi dalle forze dell'ordine, in particolare le autorità locali[216] hanno assunto un ruolo sempre più centrale nelle politiche di sicurezza, con l'adozione di politiche capaci di integrare misure preventive e repressive con strategie di inclusione e cooperazione interistituzionale[217].

Una complessità determinata dagli epocali cambiamenti culturali, sociali e tecnologici ma anche da fenomeni e obiettivi politici che si intendono perseguire.

La sicurezza finisce così per costituire la sintesi di una pluralità di interessi radicati nella Costituzione,[218] attinge al principio di uguaglianza sostanziale, alla garanzia dei diritti sociali.

Una concezione unitaria e integrale, sia dell'ordinamento che dell'antigiuridicità, porta a definire il diritto penale come «giustizia seconda»[219], così da raccogliere, congiuntamente, la crisi della pena detentiva, la preminente tutela delle vittime, e sospinge verso la riparazione, fa apparire la sanzione penale come accessoria e residuale, ultima ratio.

Se la pena per eccellenza, quella del carcere, è una esperienza di dolore, che occorre vedere per rendersene conto[220], vanno ricercati nuovi approcci, secondo un modello di dolcezza delle pene[221], con l'implementazione di modalità defla-

215 M. Pavarini, *Politiche di sicurezza e dimensione istituzionale*, *Governare la sicurezza: attori, politiche e istituzioni in Europa*, in Dei delitti e delle pene, 1-2-3 (2002) 329-337.

216 M. Calaresu, M. Triventi (a cura di), *Le politiche di sicurezza: modelli e strumenti per la valutazione*, Roma 2024, 10.

217 AA.VV., Osservatorio sulla criminalità della Provincia di Rimini (a cura di) *La cooperazione interistituzionale in materia di sicurezza e legalità, l'azione degli enti locali in riviera*, Bellaria Igea Marina 2023.

218 G. Mobilio, *Le difficili strade della sicurezza urbana: riflessioni su un concetto giuridico sfuggente*, in Diritto pubblico, 3 (2022) 882-886.

219 N. Irti, *Sguardi nel sottosuolo*, Milano 2025, 284-285.

220 P. Calamandrei, *Bisogna aver visto*, in il Ponte, V 3 (1949) 225-237.

221 P. Audegean, *Violenza e Giustizia, Beccaria e la questione penale*, Bologna 2023, 227.

tive di gestione dei conflitti e, auspicabilmente, dell'utilizzo della risorsa penale; l'idea di fondo è che lo Stato non è più in grado di garantire la sicurezza, l'ordine e il controllo della criminalità, si assiste ad una evidente biforcazione: giudicare e punire rimane un affare dello Stato, controllare e prevenire[222] compete sempre più spesso alle Città.

Nella giurisprudenza CEDU, si ricava che il nucleo duro di una società democratica consiste nella possibilità di risolvere attraverso il dialogo, senza il ricorso alla violenza, i problemi, ma con il rispetto del pluralismo, con spirito di apertura, assicurando alle minoranze un giusto trattamento[223].

A differenza di quanto accaduto in altri paesi europei, in Italia agli inizi degli anni Novanta, la prevenzione della criminalità è una novità nata da un incontro fra approcci accademici[224] e la politica regionale, un progetto socialdemocratico per gestire la criminalità e la paura della criminalità a livello locale, grazie all'importazione delle opere dei realisti di sinistra britannici e delle pratiche francesi di nuova prevenzione.

Sulla nascita della nuova prevenzione, sulla necessità di rintracciare qualcosa di meglio, di diverso rispetto al diritto penale, la ricerca scientifica si pone una domanda centrale: se le misure tradizionali di controllo della criminalità non funzionano più, *nothing works*, se le tradizionali misure di stampo deterrente, riabilitativo non hanno dato una prova di efficacia, va trovato qualcosa di altro di un migliore diritto punitivo[225].

Le politiche di nuova prevenzione generano da un'inadeguatezza dei sistemi tradizionali di giustizia, che non riescono più a ricondurre a una compatibilità di tipo sistemico la reazione sociale alla criminalità. Queste sperimentazioni, che si collocano fuori dal diritto penale, vengono definite come nuova prevenzione[226], quale forma di prevenzione diretta e proattiva, non indiretta e passiva come la prevenzione penale.

Mutano gli attori, non più gli organi penali, ma gli enti locali, i servizi sociali, il volontariato, con interventi che si pongono l'obiettivo ambizioso di ridurre

222 R. Selmini, in R. Selmini e C. Braccesi (a cura di) *Le politiche di sicurezza urbana in Europa, in Sicurezza Urbana e ruolo della polizia locale*, Santarcangelo di Romagna 2005, 16.

223 P. Bonetti, *Terrorismo, emergenza e Costituzioni democratiche*, Bologna 2006.

224 R. Cornelli, R. Selmini, G.G. Nobili, *Thirty years of urban security policies in Italy: some reflections from a criminological perspective*; in Rassegna Italiana di Criminologia, XVII 3 (2023) 157.

225 R. Selmini (a cura di), *La Sicurezza urbana*, Bologna 2004, 219-231.

226 Secondo la sua migliore definizione, la nuova prevenzione è: «l'insieme delle strategie orientate a diminuire la frequenza di certi comportamenti, siano o meno essi considerati punibili dalla legge penale, attraverso l'uso di strumenti diversi da quelli penali». P. Robert, *L'insicurité, representations collectives et question penale*, in l'Année sociologiques, 40 (1990) 313-330.

determinati comportamenti, qualificati o meno come criminali[227], ricorrendo a misure che sono diverse da quelle del sistema della giustizia penale.

Quello che appare nuovo nella prevenzione è la tendenza ad assumere in maniera combinata diverse interpretazioni del fenomeno criminale[228], una crescente rilevanza delle teorie delle opportunità a scapito delle teorie di impostazione motivazionale o strutturale[229].

Si potrebbe definire quale opera di radicale rieducazione, non del reo, ma della società e delle istituzioni[230], una rifondazione socio - istituzionale della giustizia e dello j*us puniendi*, non attraverso prassi e legislazioni connotate in senso autoritario ma con il rispetto di fondamentali esigenze di uguaglianza, solidarietà e dignità umana.

Laddove l'alternarsi ciclico di fasi repressive e periodi di stasi del progetto giuridico, è costituito da elementi non sempre chiaramente e interamente decifrabili, ma che affondano le radici nel terreno politico-istituzionale, sociale e culturale, che assumono un peso decisivo, certamente non inferiore rispetto all'astratta previsione, alla morfologia dei reati.[231]

Si può allora ipotizzare, in una prospettiva di forte decentramento, a fronte della palesata incapacità di governare la questione criminale attraverso politiche reattive, di riportare al centro delle politiche pubbliche la prevenzione sociale che ha come obiettivo l'eliminazione o la riduzione dei fattori criminogeni, che si pone l'obiettivo di intervenire sulle cause sociali, attraverso programmi di intervento generale, in grado di adoperarsi per modificare le motivazioni che spingono alla criminalità, un approccio che concentra i suoi sforzi sulla prevenzione della criminalità in senso sociale, con l'obiettivo di ridurre le condizioni di deprivazione, disoccupazione, carenza di legami familiari, disagio mentale e esclusione, che possono rappresentare fattori potenzialmente criminogeni o che favoriscono comportamenti antisociali[232].

227 R. Selmini (a cura di), *La Sicurezza urbana*, cit..

228 «Ne deriva una attenzione maggiore sulla soluzione e sull'intervento, al punto che la pratica guida la teoria. Questo vizio metodologico deriva dall'ampia politicità di queste misure, una volta uscito dall'ambito penalistico il discorso sulla criminalità si fa sempre più politico, sempre più legato ad interpretazioni e visioni del mondo. Si impone una nuova centralità degli attori sociali, non più le agenzie penali, le forze di polizia, la leadership di queste politiche non spetta più agli organi di polizia, ove le forze di polizia vanno riorientate, con una professionalità di tipo nuovo che deve poter cooperare, la cooperazione effettivamente è un elemento centrale». Così, R. Selmini, *La Sicurezza urbana*, cit..

229 Ibidem.

230 S. Moccia, *Le ragioni dei detenuti, gli «avanzi» della giustizia*, Il Manifesto 20 luglio 2025.

231 C. Visconti, A. Merlo, *Spigolature d'archivio: spunti su mafia e reati associativi a partire da un (dimenticato?) maxi-processo tardo-fascista*, in Sistema penale, 29 dicembre 2024.

232 R. Selmini (a cura di) *La Sicurezza urbana,* cit.

Seguendo il tema dei bisogni e delle relazioni, si genera un approccio alla giustizia sociale, che amplia i tradizionali diritti politici e le libertà, attraverso le capacità[233], lasciando spazio alla scelta, al pluralismo, alla promozione dei diritti intesi quale capacità di ogni singola persona.

Occorre fare i conti con le condizioni di bisogno[234], con i vincoli, le interdipendenze, con azioni rivolte a soggetti considerati in condizioni di svantaggio o di vulnerabilità, con interventi di formazione e di educazione, per promuovere maggior consapevolezza sui comportamenti a rischio, con campagne informative finalizzate a sensibilizzare fasce di popolazione più a rischio, attività di riduzione del danno, per tossicodipendenti e prostitute[235], per rendere le condizioni di vita meno distruttive, ma oltre alle tipiche azioni di sostegno, vi sono attività di ricomposizione e mediazione fra autori e vittime di reato con la partecipazione di operatori sociali.

Si tratta di una novità, che germoglia ai margini della penalità, l'individuazione di nuovi destinatari: le vittime reali o potenziali della criminalità e del disordine urbano. I centri di aiuto per le vittime sorgono sul modello dei servizi di *victim support*[236] nati negli anni Settanta in Inghilterra e in Francia.

Sono servizi che tendono ad un ampliamento delle competenze in materia di sicurezza urbana, in una logica di giustizia di prossimità; l'obiettivo è quello di promuovere servizi che garantiscono a tutti i cittadini una più facile e immediata tutela dei diritti, non solo attraverso il sistema giudiziario.

Per utilizzare il linguaggio di Martha Nussbaum, partecipano alle politiche abilitanti, che danno luogo a capacità combinate[237].

In questo modo, si sposta più chiaramente l'accento sulle circostanze concrete perché i diritti di cittadinanza e di partecipazione possano essere sviluppati, almeno fino a una soglia minima, e possano essere effettivamente esercitati, tradursi in funzionamenti, se le persone lo desiderano. Eppure l'eredità hobbesiana concepisce le politiche di sicurezza come bene pubblico fornito dalle istituzioni di governo in un quadro di rapporti verticali e gerarchici, mentre la

233 M.C. Nussbaum, *Giustizia sociale e dignità umana*, Bologna 2002, 84-92.

234 «Noi vogliamo mangiare, non cantare!». Si è sentito gridare, con livore, Ernesto De Martino, esempio di un complesso di inferiorità davanti alla cultura ufficiale, consuetudine a dissimulare la parte più intima di sé davanti al signore. «Ecco perché abbiamo ottenuto i risultati migliori (delle ricerche antropologiche, dell'umanesimo etnografico) quando ci siamo riconosciuti tutti come compartecipi di una comune esperienza di emancipazione reale». Una tensione, quella di De Martino, tra un rinnovamento scientifico e un impegno per un ribaltamento rivoluzionario dell'ordine. E. De Martino, *Furore Simbolo Valore*, Milano 1980, 11.

235 M. Pavarini, *Rimini e la prostituzione*, in Città Sicure, 13 (1998).

236 G.G. Nobili, *Le politiche di sicurezza urbana in Italia: lo stato dell'arte e i nodi irrisolti*, In Sinappsi, Politiche per la sicurezza integrata, 2 (2020), 120-138.

237 M.C. Nussbaum, *Diventare persone*, Bologna 2001.

concettualizzazione orizzontale[238] si traduce in una prevalente attenzione verso modelli applicativi di sicurezza umana, di maggiore efficienza e equità, ma che ugualmente possono fondarsi su criteri diseguali, etnici, e linguistici che delegittimano la partecipazione di minoranze antagoniste e sollevano dubbi sulla qualità democratica delle comunità cittadine.

Si tratta dunque di attuare l'obiettivo liberale di mettere tutti su un piano di uguaglianza e di opportunità, non di discriminazione positiva o di paternalismo, bensì di attuazione del principio liberale del valore di ciascun individuo, legato in modo imprescindibile all'idea stessa di convivenza civile[239].

In questa ottica, due tipi di capacità emergono sulle altre, la ragion pratica e l'appartenenza[240] , perché ognuno sia considerato degno di rispetto e sia messo in condizione di vivere in un mondo veramente rispettoso della dignità umana.

Il pensiero di Nussbaum sviluppa in modo sistematico una intuizione già presente nei *Grundrisse* di Karl Marx[241]. In questo modo si sottopone a verifica radicale ogni teoria sia dello sviluppo che della libertà e della giustizia, si richiede che siano predisposte le condizioni per lo sviluppo delle capacità e la loro messa in pratica.

Seguendo questo metodo, le Città potrebbero valutare come maggiormente eleggibili gli strumenti di composizione extragiudiziale, la conciliazione la mediazione, intese quale compito redistributivo delle politiche pubbliche, con lo scopo di contrastare tutti i meccanismi che vincolano fortemente le capacità, alla maniera di quei servizi che vengono proposti nei quartieri più difficili e degradati con l'obiettivo di diffondere la cultura della legalità e di proporre soluzioni alternative ai conflitti minori, anche di natura inter etnica; così assumono importanza quei sostegni contro tutte le forme di discriminazione nei confronti

238 M. Tebaldi, *Le politiche di sicurezza nelle democrazie contemporanee, tra government e governance*, in Sinappsi, Politiche per la sicurezza integrata, 2 (2020), 31-43. Il modello di governance locale delle politiche di sicurezza urbana rimane un ambito ancora inesplorato dalla ricerca empirica, non è stato ancora chiarito se le democrazie si stanno dirigendo verso un mutamento epocale qualitativo, con "l'ascesa di meccanismi istituzionalizzati che, sotto mentite spoglie, rendono pervasivo, iniquo e intollerabile il controllo sociale».

239 M. Bouchard, *La vergogna del giusto e dell'ingiusto, storie e pensieri di un'emozione inattuale,* Torino 2025.

240 «Essere in grado di formarsi una concezione di ciò che è bene e impegnarsi in una riflessione critica su come programmare la propria vita, ciò comporta la protezione della libertà di coscienza, la prima, poter vivere con gli altri per gli altri, impegnarsi in varie forme di interazione sociale, essere in grado di capire la condizione altrui e provare compassione; essere capaci di giustizia e di amicizia, la seconda». Così, M.C. Nussbaum, *Giustizia sociale e dignità umana*, cit., 76.

241 Prima del diluvio, nella critica delle categorie economiche nel sistema dell'economia borghese rappresentato criticamente, Marx nota, «gli economisti borghesi dimenticano soltanto che anche il diritto del più forte è un diritto, e che in forma modificata esso sopravvive anche nel loro stato di diritto», K. Marx, *Grundrisse, Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica*, Milano 2012, I, Quaderno M.

di minoranze, l'accesso all'impiego e il reperimento di un alloggio, non di certo la previsione di nuove morfologie di reato.

Il cammino verso l'uguaglianza si è spesso accontentato di una uguaglianza solo formale[242], ma parità dei diritti e delle opportunità ha il significato forte di sviluppare procedure, e, altresì indicatori, per raggiungere e verificare se questo principio corrisponde alla realtà, così da superare le discriminazioni esistenti, sociali e etniche.

Una politica pubblica con una visione universalista può offrire servizi di informazione e orientamento dedicati ai cittadini appartenenti a minoranze etniche, sui temi normativi e sui servizi, attraverso veri e propri sportelli per i cittadini, interventi per fatti di devianza di tenue entità, piccoli vandalismi, o attività di inciviltà, azioni di disturbo, i quali necessitano di un semplice richiamo alla legge o a forme di mediazione e ricomposizione delle relazioni; ancora possono venir trattate controversie di natura civile quali conflitti di vicinato e familiari.

In mancanza di un principio ordinatore e di un quadro di riferimento, l'imputazione al governo locale del bene pubblico sicurezza, comporta una crescita della cultura e dell'impegno politico delle città, con la creazione di veri e propri sportelli del diritto, in una logica di giustizia di prossimità[243], che sorgono per fornire ai cittadini una prima risposta alla richiesta di carattere giuridico, ma anche per evitare ulteriori processi di discriminazione per i soggetti più svantaggiati nell'accesso ai diversi servizi, riducendo i periodi di attesa e risolvendo le possibili criticità in modo extra giudiziario, sono servizi che offrono accoglienza ed orientamento a favore dei cittadini, servizi di pronto intervento ad esempio dopo un reato, offrono aiuti materiali ed organizzativi, sostegno alla vittime, orientamento e accompagnamento verso le strutture competenti.

In Italia, sono numerosi i servizi di assistenza che tutelano specifiche categorie di vittime[244], verso gli abusi, i maltrattamenti a danno dei minori, le truffe per le persone anziane, vi è poi un centro nazionale antiviolenza, ma mancano servizi di prossimità, di assistenza e soprattutto mancano dei servizi pubblici che siano competenti e gratuiti, disponibili per qualsiasi persona che sperimenti un'offesa penalmente rilevante per la propria integrità di tipo fisico, psichico, indipendentemente dalle caratteristiche soggettive delle persone.

242 T. Piketty, *Una breve storia dell'uguaglianza*, Milano 2025, 279.

243 G.G. Nobili, *Le politiche di sicurezza urbana in Italia,* cit., 120-138.

244 Ministero della Giustizia, Regione Emilia Romagna, Rete Dafne, Progetto E.R.Vi.S, Emilia Romagna Victim Support (a cura di), *Compendio del corso di formazione e sensibilizzazione professionale, Costruire una rete di servizi a tutela delle vittime di reato*, 2021.

Luigi Ferrajoli definisce la giustizia penale, laddove si riferisce alla pena, «comunque la si giustifichi e circoscriva, (come) una seconda violenza che si aggiunge al delitto e che è programmata e messa in atto da una collettività organizzata contro un individuo singolo[245]».

Allora i centri i centri di assistenza possono soddisfare i bisogni di informazione, sostegno emotivo, accompagnamento e riparo, offrire alle vittime un servizio di assistenza, una giustizia orizzontale, che prende atto che i sistemi penali sono del tutto inadeguati, impreparati e non attrezzati ad aiutare le vittime, riconoscerne la complessità, ben sapendo che lo stesso processo penale può essere causa di ulteriori vittimizzazioni.

È quanto emerge specificamente dalla Direttiva vittime dell'Unione europea, 29/2012, vincolante e precettiva, la quale pone un preciso obbligo normativo, l›esigenza di un completamento delle forme di tutela delle vittime, una necessità di tipo democratico, per l›elevatissimo numero di vittime che rimangono prive di ogni attenzione e di ogni riconoscimento.

Questa disciplina si ritrova nella direttiva 2012/29 Ue del Parlamento Europeo, nella decisione del Consiglio Europeo del 25 ottobre del 2012, mentre di grande rilevanza sono le buone pratiche delle reti europee ed internazionali, come la rete DAFNE, che partecipa al sistema europeo di Victim Support Europa, e ha definito un vademecum per creare dei centri di servizi di assistenza per le vittime.

Il tema delle persone vittime di reato viene affrontato quasi esclusivamente dal punto di vista giudiziario, si concentra sulla figura del reo, sulla funzione della pena, sulla rieducazione, sulla risocializzazione scolpita nell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, ma in questo modo tutte le esigenze della vittima, reali, emotive, rimangono in secondo piano[246].

L'applicazione, in Italia, di questa direttiva istituisce delle misure concrete in materia di diritti, di assistenza e di protezione di vittime di reato, muovendo dall'evidenza che il reato non è solamente un torto alla società, non è esclusivamente una questione giudiziaria; ma una violazione di diritti individuali e dell'integrità fisica psichica.

Va trovata una risposta alla domanda di giustizia, con l'offerta e il sostegno a quelli che sono i vissuti individuali ed emozionali.

Occorre dare applicazione al principio contenuto nell'articolo 8, comma 5, della direttiva che prevede che il diritto di assistenza, sostegno e protezione dei

245 L. Ferrajoli, *Diritto e ragione, teoria del garantismo penale*, Roma-Bari 2004, 15.

246 AA.VV., *Dalla teoria alla buona prassi, percorsi per la creazione dei centri di supporto alle vittime*, Mantova 2014.

centri di assistenza alle vittime è indipendente dalla presentazione di una formale denuncia all'autorità competente. Perché, a volte, il fatto di non denunciare deriva dal timore di incorrere in episodi di vittimizzazione di tipo secondario.

Questi centri devono offrire una garanzia di accompagnare le vittime di reato in un'ottica di parità di accesso, di gratuità e di riservatezza. Ma aprono alle prospettive della giustizia riparativa[247].

Il decreto n. 150 del 2022 regolamenta, per la prima volta in Italia, la giustizia riparativa, assegnando ai centri per le vittime tre compiti, di informare la vittima, dell'esistenza dei programmi di giustizia riparativa, già al primo contatto, di inviarle, nel momento che lo ritengono conforme al loro interesse, ai programmi di giustizia riparativa, ma, previa preliminare valutazione dei rischi di ri vittimizzazione o di vittimizzazione secondaria, di accompagnare la vittima nei percorsi di giustizia riparativa, con proprio personale.

Alcune indicazioni di metodo e regole operative collegano percorso riparativo[248] e funzioni dei centri per le vittime, volontarietà di partecipazione, riservatezza e confidenzialità, gratuità, dove assistenza e tutela delle vittime sono correttivi di un sistema penale di stampo repressivo.

Ma la vittima di reato ha diritto ad un accesso diretto ad un servizio di assistenza, con le caratteristiche descritte all'art. 8 della Direttiva 2012/29/UE, e qualunque autorità pubblica competente deve provvedere affinché la vittima possa accedere all'assistenza, mentre l'accesso a un servizio di giustizia riparativa è una facoltà, può offrire una risposta al bisogno di incontro e di dialogo.

Il riconoscimento, il rispetto della vittima, la ricomposizione sono primi, tenui segnali di una giustizia orizzontale, locale e accettabile.

7. RUMORE BIANCO, NEL GORGO DELLA PUNITIVITÀ

La questione del governo della sicurezza palesa l'inefficacia dell'arsenale tradizionale delle politiche di produzione di ordine sociale[249], tanto quelle repressive che quelle preventive, mentre la crisi dello stato sociale non consente di governarle con le tradizionali politiche assistenziali.

247 M. Bouchard, *Vademecum per i servizi di assistenza per le vittime di reato in ordine ai rapporti con le "autorità competenti" e i Centri di giustizia riparativa al fine di garantire diritti, assistenza e protezione alle vittime di reato*, 2024, https://www.retedafne.it/wp-content/uploads/2024/12/Vademecum.pdf.

248 G. Bertagna, A. Ceretti, C. Mazzucato, *Il libro dell'incontro, vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, Milano 2015, 23.

249 M. Pavarini, *Introduzione, la sicurezza urbana in Emilia Romagna, terzo rapporto annuale 1997*, in Quaderni di città sicure, 11a (1997) 5-16.

Le ricerche empiriche suggeriscono che le punizioni più severe non dissuadono in modo significativo dal commettere un reato, al contrario spesso peggiorano la situazione. Nella lotta alla droga, una serie di studi avanzati ha evidenziato come questa filosofia abbia esacerbato il problema, mentre i dati suggeriscono come in tutti i settori delle scienze sociali, la curva di ribellione in risposta alla crescente coercizione sia più ripida della curva di deterrenza[250].

Si corre il rischio che, su sollecitazione dell'opinione pubblico, maturi l'illusione di voler contrastare i nuovi fenomeni di disordine sociale sotto la fallace disciplina dell'ordine repressivo con una incessante ampliamento della sfera dell'illecito e la produzione di un processo di etichettamento nei confronti di persone ritenute pericolose in sé, in quanto criminali o devianti.

Mentre gli spazi sociali, afflitti da conflitti nei rapporti di vicinato, vandalismi, degrado sociale, sono progressivamente abbandonati, sono territori dove i sistemi formali di produzione dell'ordine sono incapaci di produrre ordine e il sistema di giustizia penale si palesa sempre più incapace di governare, e la produzione di sofferenze da vittimizzazione diffusa si trasforma in domande diffuse di riaffermazione normativa, allora si scoprono risorse e potenzialità inaspettate, capaci di suggerire gestioni alternative, possibili ed effettivamente praticabili, rispondendo diversamente a un problema facendo riferimento alle opportunità specifiche di quel territorio.

In questo contesto, la responsabilizzazione della società civile, la capacità di auto regolamentare i fenomeni di ordine sociale potrebbe portare all'utilizzo di un vocabolario non punitivo nella soluzione dei conflitti, «nulla di definitivo, quindi, ma sempre un porto in cui fare momentaneamente sosta, in vista di continuare la ricerche»[251].

Eppure, la direzione della supremazia della sicurezza sulla tutela della libertà e sul rispetto della dignità umana, valori sanciti dalla Costituzione[252], non può che portare al sopravvento del diritto penale dell'emergenza, del nemico e della legislazione securitaria.

Nondimeno, se il crimine ferisce, la giustizia ripara, solo un approccio riparativo, relazionale conciliante è un tipo di diplomazia efficace, mentre il metodo punitivo non è mai veramente efficace[253].

250 J. Braithwaite, *Il crimine ferisce, la giustizia ripara*, il Sole 24 ore, 17 novembre 2024.

251 M. Pavarini, *Governare la penalità, struttura sociali, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena*, Bologna 2013, 162.

252 G. Bertagna, A. Ceretti, C. Mazzucato, *Il libro dell'incontro,* cit.

253 J. Braithwaite, *Simple solutions to complex catastrophes*, Londra 2024.

Nei fatti, per il nocciolo duro del diritto penale è ammissibile la solo reazione vendicativa[254], crudele, mentre per una autentica opera di giustizia occorre l'azzeramento del male, un intervento della comunità, anche nei momenti di crisi.

Quello della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati. La fondazione è stata costituita dalla Regione Emilia-Romagna[255] per prestare una pronta assistenza nei confronti della vittima e dei parenti della vittima del reato, per cercare di prevenire ulteriori rischi legati alla vittimizzazione primaria.

La Fondazione interviene nel caso di reati dolosi gravi e gravissimi nei confronti dei cittadini emiliano romagnoli, per tutti i reati commessi sul territorio regionale anche a favore di persone che non sono residenti sul territorio regionale, ma per fatti intervenuti in Emilia-Romagna. Riguarda anche gli appartenenti alle forze di polizia nazionali, alle polizie locali. Tra i reati compresi all'interno della Fondazione, ci sono gli omicidi consumati, le rapine efferate, le lesioni gravissime, le violenze sessuali, tutti quei reati gravi, gravissimi che incidono sulla salute psicofisica delle persone.

Il comitato dei garanti, in un tempo breve, delibera un contributo economico una tantum che viene erogato direttamente alla vittima e ai suoi familiari o, in alternativa, nei casi particolarmente di particolare fragilità questo contributo viene dato al servizio sociale e comunale.

Il contributo economico è stabilito a seconda della gravità del reato, della presenza dei figli, delle condizioni economiche[256].

Le decisioni assunte dal comitato dei garanti cercano di contribuire ad una piccola tutela delle persone offese attraverso un aiuto economico che è volto esclusivamente a limitare quelle che sono le conseguenze della violenza subita, soprattutto nei confronti delle donne, nei confronti di bambini e nei confronti

254 F. Stella, *La giustizia e le ingiustizie*, Bologna 2006, 221-222.

255 https://www.regione.emilia-romagna.it/fondazione-per-le-vittime-dei-reati/fondazione/la-fondazione.

256 L'art. 7 della legge regionale dell'Emilia Romagna 4 dicembre 2003, n. 24 «Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza prevede l'istituzione e della Istituzione della "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati». La fondazione interviene a favore delle vittime di reati, compresi gli appartenenti alle forze di polizia nazionali e alla polizia locale, qualora da delitti non colposi commessi nel territorio regionale ovvero nei confronti di cittadini ivi residenti derivi la morte o un danno gravissimo alla persona. La fondazione interviene su richiesta del sindaco del Comune in cui è avvenuto il fatto ovvero del Comune di residenza della vittima stessa. L'intervento della fondazione è volto a limitare, nell'immediatezza del fatto o in un periodo congruamente breve, le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso, viene proposta dal sindaco in cui è avvenuto il fatto di reato o altrimenti da quello del Comune di residenza della vittima. Chi è vittima di un reato grave si può rivolgere a all'Ente Locale sia personalmente, sia attraverso il proprio avvocato, attraverso i servizi sociosanitari, per inoltrare la richiesta alla Fondazione stessa. La Fondazione è composta da settanta soci, tutti i Comuni capoluoghi, le Province, le Aziende, ma anche le Università e in questi vent'anni di attività sono stati aiutate oltre mille vittime, in maggioranza sono donne e bambini e sono stati erogati oltre quattro milioni di euro di contributi. Il 6 Maggio 2025 si sono celebrati i vent'anni di attività della Fondazione emiliano romagnola per le vittime di reato.

dei servizi e per acquisire una consapevolezza di una comunità che cerca di farsi carico di questo problema.

Le richieste di intervento vengono presentate dal Sindaco, quale referente dei temi della sicurezza e della prevenzione.

Nuova prevenzione e aiuto alle vittime fanno parte di politiche e strumenti di intervento nei confronti delle problematicità locali fondamentalmente imperniate sulla territorialità, sull'attivazione degli attori sociali, dei portatori di disagio e conflitto, per il soddisfacimento dei loro bisogni insoddisfatti, ma necessitano di una coalizione locale per la sicurezza[257], un servizio locale per le politiche integrate di prevenzione e sicurezza che possa scongiurare l'episodicità e garantire la piena sostenibilità nel tempo di un programma locale di prevenzione della criminalità e del disordine urbano, attraverso il coordinamento delle diverse politiche locali welfariste.

Da ultimo, la dimensione locale di queste politiche deve essere in grado di registrare bisogni e domande sociali attraverso osservatori locali[258], perché solo a nuovi livelli conoscitivi può corrispondere una adeguata azione preventiva sulla realtà.

Quando Carlo Cattaneo vedeva nell'ordinamento cittadino, la città come principio ideale delle istorie italiane, il carattere spiccato della cultura di questa nazione, capace opporsi allo Stato unitario, burocratico e assoluto[259], diceva una cosa sacrosanta: l'autogoverno delle comunità locali è essenziale per garantire libertà e porre limiti a un'amministrazione centrale altrimenti dispotica, distante dai bisogni dei cittadini.

Potrebbe così nuovamente emergere una sorgività delle Città, un mantenimento dell'ordine sociale strettamente correlato al complesso degli strumenti di governo e di amministrazione, funzioni che attengono alla promozione del benessere pubblico, secondo una concezione ampia dell'ordine quale *cura promuovendi salutem*, distante da un concetto ristretto di prevenzione della criminalità e di mantenimento dell'ordine[260], quale cura *avvertendi mala futura*.

Laddove oggi versano in stato di manifesto abbandono i principi guida di sussidiarietà e di *extrema ratio*, persi nel gorgo di emergenze vere o presunte, da

257 G.G. Nobili, *Metodi e strumenti per il coordinamento locale delle politiche integrate di sicurezza urbana,* in G.G. Nobili, M.Grimaldi, F. Coppola (a cura di) *Abitare città sicure, politiche, strumenti, metodi*, Milano 2024, 211-231.

258 M. Pavarini, *Bisogni di sicurezza e questione criminale*, in Rassegna italiana di criminologia, 4 (1994) 454.

259 M. Campopiano, *Un'Italia fatta di città, Carlo Cattaneo e il ruolo dei municipi nella storia e nella politica,* Roma 2025, 105-121.

260 G. Campesi, *Che cos'è la polizia? Una introduzione critica*, Bologna 2024, 24.

ultimo l'emergenza della violenza giovanile e la criminalizzazione[261] dei gruppi di strada, e la politica criminale è incentrata sulla sicurezza pubblica e su vecchie e nuove vittime, il populismo securitario o il perbenismo punitivo[262], la cui soddisfazione si affida, sempre, a nuovi reati e non a politiche sociali, un male vecchio e trasversale della politica italiana, incapace di vera giustizia, ma afflitta dalla nevrosi[263] del panpenalismo.

Si contribuisce a creare un clima di crisi che intreccia diritto e politica[264], che riflette le informazioni apocalittiche, le passioni tristi dei sempre nuovi demagoghi, sono queste le tentazioni ataviche che insidiano lo stato di diritto insieme all'incapacità di accettare le regole del pluralismo politico e alle promesse non mantenute dalla democrazia[265].

Si legittimano interventi per fronteggiare emergenze reali, presunte o costruite, attraverso l'uso ricorrente della parola guerra[266], un comportamento con profonde radici nella nostra storia naturale[267], una costante antropologica, così da giustificare decisioni che sbilanciano gli equilibri democratici tra autorità e libertà.

La scienza giuridica[268] non consente di ignorare la divaricazione fra il dover essere e l'essere effettivo del diritto, fra i principi di giustizia stabiliti e le sue continue e vistose violazioni, ma ha l'esatto compito di svolgere un ruolo di svelamento di critica e di delegittimazione, quando il diritto, tecnica sociale di garanzia della certezza, con funzione di pace sociale e tranquillità, viene azzoppato dall'incertezza[269] e da una vagheggiata giustizia sostanziale.

261 S. Crocitti, R. Selmini, *Bande giovanili e gruppi giovanili di strada, prospettive teoriche, approcci interdisciplinari e ricerca empirica*, Milano 2025, 11 ss. «Vent'anni fa, il sociologo David Nelken,...(scriveva)...se c'era un gruppo sociale che assai difficilmente avrebbe prodotto allarme sociale in Italia, erano propri giovani, andando ancora più indietro nel tempo, e lontano nello spazio, nel 1927 Frederic Trasher descrive le bande giovanili di Chicago come un underworld a cui adulti, politici e stampa prestavano poca attenzione, e di cui nessuno si occupava o preoccupava».

262 V. Manes, N. Zanon, *Il primato perduto della libertà individuale*, il Sole 24 ore, 9 luglio 2025.

263 G. Fiandaca, *Nel gorgo del punitivismo*, Il Foglio, 18 agosto 2023.

264 U. Galimberti, *Le disavventure della verità*, Milano 2025, 113-125.

265 S. Petrucciani, E. Piromani*, Le idee e il potere, il pensiero politico contemporaneo*, Torino 2026, 250-271.

266 R. Cornelli, *Dalla repressione penale alla tecnologia: la lunga mano del controllo sociale*, in Pubblico Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 16 luglio 2025.

267 Cfr, G. Sadun Bordoni, *Guerra e natura umana, le radici del disordine mondiale*,, Bologna 2025. Una dissoluzione dell'utopia del passato, del mito antichissimo dell'età dell'oro, della persistente illusione dell'Eden originario, del buon selvaggio, come si è recentemente dissolta l'utopia del futuro. Per una ricostruzione teoretica del *polemos* quale forza generativa, in quanto pensiero storico, U. Curi, *Polemos, filosofia come guerra*, Roma 2025. Ineludibile, l'analisi giuridica sulla guerra contenuta in, M. Luciani, *Il mondo vuoto, l'ordine sociale nel crepuscolo del soggetto,* Roma-Bari 2026, 200-213. Aprono prospettive per una ricomposizione dei conflitti, A. Ceretti, R. Cornelli, *Per una pace possibile, responsabilità, giustizia e riparazione ai tempi delle guerre,* Milano 2026.

268 L. Ferrajoli, *Progettare il futuro, per un costituzionalismo globale*, Milano 2025, 91.

269 M. Luciani, *Ogni cosa al suo posto*, Milano 2023, 41 ss..

Allora l'insoddisfazione nei confronti del paradigma della pena, preventivo e retributivo, insieme alla forte attenzione vittimologica, potrebbero condurre non a una nuova penalità compatibile con uno stato sociale di diritto ma a prospettive future in un'ottica più pessimista[270], ad uno stato della prevenzione, retto sulla promessa irrealizzabile di una completa sicurezza e su poteri straordinari costantemente attivi che limitano le libertà dei cittadini[271].

Norberto Bobbio, al reiterato invito a partecipare al dibattito su marxismo e questione criminale, risponde al caro Baratta in forma di lettera, invitando a studiare i fenomeni di devianza della forma capitalistica, insieme a quelli di altre formazioni economico - sociali, di condurre analisi comparate, le più ampie possibili, le più spregiudicate, le più libere da orientamenti ideologici precostituiti, lungo tutto il corso della storia e nei diversi paesi e regimi, e conclude con uno sguardo vigile e profondo sulla penalità del domani, quella del presente, la più lontana dai principi delle Costituzioni liberali, che sono rimaste congelate in un dover essere che non fu mai[272].

> al caro Baratta, Torino, 12 giugno 1977,
> «E perché non dovremmo fare l'ipotesi che la società post-capitalistica sia di questo tipo piuttosto che di quello previsto da Marx e dai marxisti, sia cioè una società in cui il diritto penale anziché estinguersi si estenda in quantità e peggiori in qualità? Mi rendo perfettamente conto che ciò che ti sto raccontando, caro Baratta, assomiglia a un incubo notturno. Ma in un celebre passo del libro nono della Repubblica Platone ha detto che uno dei tratti caratteristici del tiranno è di compiere da sveglio e quindi nella realtà le azioni anche più atroci ed efferate che per i comuni mortali costituiscono talora la materia dei loro sogni. Beato chi crede che la specie dei tiranni sia destinata ad estinguersi per sempre!»[273].

270 M. Pavarini, *Governare la penalità*, cit., 162.
271 E. Denninger, *Diritti dell'uomo e Legge fondamentale,* Torino 1998.
272 E.R. Zaffaroni, *Una storia criminale del mondo*, cit., 82.
273 N. Bobbio, *Lettera sul marxismo e questione criminale*, in Questione Criminale, III (1977) 428.